

TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. 3162/89 A- P.M.

N. 1165/89 R.G.U.I.

ORDINANZA - SENTENZA

emessa nel procedimento penale

CONTRO

Greco Michele + 18

per gli omicidi:

Reina - Mattarella - La Torre - Di Salvo

Volume 12

VOLUME 12

SOMMARIO

CAP. XI	ESAME DELLA POSIZIONE DEGLI INDIZIATI.	Pag. 1861
§ 1	OMICIDIO REINA: IN PARTICOLARE, VALERIO FIORAVANTI.	" 1861
§ 2	OMICIDIO MATTARELLA: IN PARTICOLARE, GABRIELE DE FRANCISCI E ROSARIA AMICO.	" 1881
	GABRIELE DE FRANCISCI.	" 1882
	ROSARIA AMICO.	" 1907
§ 3	OMICIDI LA TORRE E DI SALVO.	" 1931
CAP. XII	MEMORIE DIFENSIVE	" 1933
	DISPOSITIVO.	" 1944

CAP. XI

ESAME DELLA POSIZIONE DEGLI INDIZIATI

§ 1

OMICIDIO REINA: IN PARTICOLARE, VALERIO FIORAVANTI

Dopo le considerazioni svolte ed in esito alle quali deve ritenersi provato, con prognosi anche dibattimentale, che l'omicidio di Piersanti MATTARELLA fu materialmente eseguito da Valerio FIORAVANTI e Gilberto CAVALLINI, laddove nessun altro imputato esiste - come esecutore materiale - con riguardo agli omicidi REINA e LA TORRE-DI SALVO, va affrontato l'esame delle risultanze processuali concernenti gli indiziati, molti dei quali sono divenuti tali perchè trovati in possesso di armi ritenute utili per l'espletamento di perizie balistiche comparative.

Cominciando dall'omicidio del dott. Michele REINA, deve subito dirsi che il problema principale si pone per Valerio FIORAVANTI, che, però, è da ritenere estraneo per i motivi che in appresso si specificheranno.

Va ricordato che i tre testi oculari del delitto (Mario LETO, Giulia ROSSI e Marina PIPITONE, ved.REINA) dichiararono agli organi di p.g. di non essere in grado di fornire particolari sulle caratteristiche fisico-somatiche dell'assassino e del suo complice, in modo da consentire una ricostruzione dei loro visi.

Escussi successivamente dal Giudice Istruttore, Mario LETO e

Giulia ROSSI confermarono di non aver visto il viso degli autori del delitto e di non poter quindi effettuare alcun riconoscimento.

Viceversa, Marina PIPITONE, dopo aver dapprima precisato al G.I. di non ricordare la fisionomia dell'assassinio, è pervenuta successivamente, per gradi, a ravvisare prima una forte, poi una fortissima rassomiglianza tra il killer del marito e Valerio FIORAVANTI.

Rassomiglianza che, nella deposizione resa il 18 maggio 1990, ha ritenuto di poter quantificare nella misura del 90%.

Tale riconoscimento, del quale si tornerà nel prosieguo ad analizzare la valenza probatoria, è l'unico elemento emerso nel corso delle indagini a carico di Valerio FIORAVANTI, che interrogato dal G.I., quale indiziato, in data 17 novembre 1990, (Vol. CXVII Fot. 946913) ha affermato la propria estraneità all'esecuzione dell'omicidio assumendo:

"Nei giorni precedenti l'omicidio di Michele REINA, che la S.V. mi dice essere avvenuto il 9.3.1979, nonchè in questa giornata ed in quelle successive, io mi trovavo in Roma.

Infatti, il 6.3.1979 ricorreva il primo anniversario della morte del nostro amico Franco ANSELMi e stavamo organizzando una rapina ai danni di una armeria, sita in una traversa di via Cola di Rienzo.

La rapina non potè essere portata a compimento, nonostante fossimo giunti davanti all'armeria stessa, giacchè una delle nostre macchine ebbe un lieve incidente

nei pressi dell'armeria e si creò un po' di confusione tra i miei compagni ed un giornalista.

Temendo che qualcuno avesse potuto notarci e soprattutto perchè un furgone di copertura si era già allontanato (trattavasi proprio dell'automezzo che aveva avuto l'incidente), decidemmo di rimandare la rapina stessa. Nei giorni successivi, fummo impegnati a trovare un altro obiettivo per commemorare l'ANSELMINI, obiettivo che poi venne individuato nell'armeria OMNIA SPORT, che rapinammo il 15.3.1979.

In altri termini, non potemmo commemorare l'ANSELMINI nello stesso giorno in cui era morto solo perchè si verificò l'inconveniente di cui ho detto.

A D.R. Al tentativo di rapina del 6.3.1979, oltre a me vi era Alessandro ALIBRANDI ed altri correi dei quali non intendo fare i nomi, come è mia consuetudine.

Credo, però, che l'episodio sia stato già chiarito da pentiti e dissociati in altri processi dei quali non so dare più precise indicazioni.

Forse si è trattato del processo FUAN con capolista tale ANGELINI Fulvio, già definito in Cassazione.....

.....A D.R. Nel periodo in questione io stavo a casa mia, giacchè non avevo problemi con la Giustizia.....

..... Invitato l'indiziato ad offrire, ove ritenga, più precisi elementi in ordine a ciò che fece il 9.3.1979, atteso che non era ricercato e quindi potrebbe indicare eventuali testi per un alibi da verificare, risponde:

non ricordo nulla di preciso, se non che ero a Roma molto impegnato nei preparativi della rapina alla OMNIA SPORT".

Già in data 28 maggio 1984, nel corso di un interrogatorio reso al P.M. presso il Tribunale di Roma nell'ambito di altro procedimento penale, il FIORAVANTI aveva ammesso la sua partecipazione alla rapina in danno dell'armeria "Omnia Sport", riferendo alcune circostanze che sembrano confermare la sua permanente presenza in Roma nel periodo compreso tra il giorno 6 marzo e il giorno 15 marzo 1979:

"....per reperire i giubbotti antiproiettile che sarebbero serviti per le azioni future che prevedevamo più impegnative a cominciare dalla rapina all'armeria Omnia Sport organizzata in occasione dell'anniversario della morte di Franco.

In realtà un'altra rapina era stata preparata il 6 marzo 1979 ai danni di un'armeria, la Fabio MASSIMO, ma mentre eravamo già sul luogo, l'autista di una delle macchine che ci servivano, si spaventò di non ricordo cosa ...(parola illeggibile: n.d.r.) con tutta la macchina, costringendoci a rinviare l'azione.

Siccome ritenevamo di aver dato nell'occhio in zona, il giorno successivo...(parola illeggibile: n.d.r.) un'altra armeria che individuai nell'OMNIA SPORT.

Visto che la coincidenza con l'anniversario della morte di Franco era saltata, rinviammo di qualche giorno ancora in attesa di reperire degli apparati radio che

avremmo utilizzato nel corso dell'azione, cioè radio sintonizzate con la lunghezza d'onda delle radio della polizia e baracchini con la stessa frequenza dei walky-talky che avremmo portato all'interno della armeria e affidato a chi restava di copertura esterna.

Queste precauzioni (parola illegibile: n.d.r.) dettate dalla estrema vicinanza dell'armeria con la Questura Centrale e di un comando di zona dei Carabinieri.

Le armi erano le solite mitra MAB in numero di due o tre, mitra M3, automatico a canna accorciata, bombe a mano SRCM e pistole varie di cui io con la mia solita Beretta (modello 70 silenziata), le auto erano una 127 bleu o verde che avevamo camuffato da auto civetta applicandovi una antenna, poi un pulmino 850 bianco.

Vi era poi una macchina regolare che ci servì per tenere occupato il parcheggio per il pulmino.

Tanto la 127 che il pulmino erano rubati.

All'interno del pulmino c'era una parte degli elementi destinati a fungere da copertura esterna.

Dapprima entrarono nell'armeria due persone in borghese, poi io in borghese ed altri due in divisa da Carabiniere, uno dei quali tornò subito dopo fuori a far da palo.

Io personalmente immobilizzai il gestore e ne assunsi le informazioni che ci erano necessarie circa il funzionamento degli armadi blindati e di eventuali sistemi di allarme.

Infilammo nelle borse, mi pare, 64 pistole e 10 o 11

carabine di precisione prive di otturatore e diverse migliaia di cartucce.

Ci impadronimmo anche della Beretta mod. 90 cal. 7,65 del gestore.

Per via di defezioni dell'ultimo momento, non ricordo complessivamente quanti eravamo.

Non ricordo molti particolari sulla rivendicazione di cui una mia telefonica e un'altra fatta da non so chi con qualche volantino: il discorso era comunque soltanto commemorativo e l'azione fu siglata N.A.R.

Vi fu qualche polemica successiva per via della rivendicazione fatta col volantino perchè mi pare che lo stesso contenesse concetti in termini missini...".

Va rilevato che la rapina a cui ha fatto riferimento il FIORAVANTI, commemorativa della morte di Franco ANSELMINI, deceduto il 6 marzo 1978 nel corso di altra rapina pure ai danni di un'armeria, rappresentò un momento di coagulo delle forze dell'estrema destra romana dell'epoca: gli "avanguardisti mercenari" dell'EUR (ALIBRANDI), gli esponenti del FUAN (PEDRETTI) ed i "cani sciolti", così denominati per il loro tendenziale orientamento a non legarsi stabilmente all'uno o all'altro gruppo ed a privilegiare "l'azione in sè" come fatto rivoluzionario (v. relazione dell'8 settembre 1989 dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, Vol. CXVI Fott. 946761-946787).

Per tale fatto delittuoso Valerio FIORAVANTI, reo confesso,

è stato condannato, unitamente a Giuseppe DI MITRI, Francesca MAMBRO, Livio LAI ed altri, con sentenza in data 2 maggio 1985 della Corte di Assise di Roma.

E' opportuno riportare alcuni passi della motivazione della sentenza:

"Pienamente provata la responsabilità per la rapina all'armeria "Omnia Sport" e reati connessi di FIORAVANTI Valerio, DI MITRI Giuseppe, MAMBRO Francesca e LAI Livio, tutti confessi, salvo quest'ultimo, che nell'ambito della linea difensiva prescelta ha preferito dire della sua esperienza politica nella lotta armata, ma, come si è detto, ha collocato la rapina in uno dei momenti forti di tale percorso.

L'esame della ricostruzione della rapina quale emerge dagli elementi acquisiti dalle indagini di polizia e dalle testimonianze, dà un quadro completo della vicenda, per la quale vennero impiegate due vetture.

La Fiat 127 verde, sulla quale vennero visti il FIORAVANTI e i due vestiti da Carabinieri (ALIBRANDI e DI MITRI) prima dell'inizio dell'azione.

E il pulmino sul quale, a conclusione, la MAMBRO e, presumibilmente, il LAI e altri caricarono la refurtiva (teste CROSAROSA).

La MAMBRO fu la donna che prima entrò nell'armeria, seguita dal LAI e da uno dei due vestiti con la divisa da Carabiniere (ALIBRANDI), mentre il DI MITRI restava di copertura davanti al negozio, sbarrando il passo al

SIMONCINI Franco che cercava di entrare per scambiare dei soldi.

Le confessioni hanno dato riscontro alle dichiarazioni del FIORAVANTI Cristiano e del TROCHEI, e non è dubbio che gli imputati che tali confessioni hanno reso, hanno scelto questa via in una logica non dissimile nella sostanza da quella del LAI, cioè per rivendicare un'azione significativa, che ha scandito il percorso di lotta armata compiuto dal gruppo eversivo del quale essi sono stati elementi di prestigioso rilievo, oppure - come è il caso del DI MITRI - per sottolineare la significatività dell'azione nel quadro complessivo della lotta armata compiuta dalla destra.

E difatti, la rapina procurò armi non solo alla banda del FUAN, ma anche alle altre organizzazioni eversive di destra, come dimostra l'episodio della scoperta del deposito in via Alessandria, al quale era interessato lo stesso DI MITRI, che, se per sè potè avere solo qualche pistola, per la sua organizzazione certo ebbe una più ricca dotazione.

Altrettanto certo è che le armi dell'"Omnia Sport" vennero distribuite fra molti, anche fuori Roma, come ammesso dal Valerio e come dimostrato dalla circostanza più volte evidenziata che armi di questa provenienza sono state reperite in momenti, luoghi e mani diverse, sino al deposito da ultimo scoperto a Castelnuovo di Porto.

Se le armi sottratte all'"Omnia Sport" costituirono la più doviziosa fonte di armamento della banda del FUAN (oltre che di altri), non v'è dubbio che ciò costituisce inequivoco

riscontro della partecipazione del PEDRETTI quanto meno alla organizzazione e progettazione dell'azione, denunciata dal TROCHEI, perchè il PEDRETTI - indicato dallo stesso Valerio FIORAVANTI come leader del FUAN - non è immaginabile sia rimasto estraneo a questa importante impresa.

La partecipazione del TROCHEI è stata da questi confessata con riferimento alla fase preparatoria e a una rivendicazione, che egli stesso ha affermato di avere curato.

Rilevanti elementi di prova sono stati poi acquisiti su alcuni dei partecipanti al folto gruppo di copertura, che a distanza seguì l'azione, ma la serie degli elementi non può definirsi completa, sì da condurre a una affermazione di responsabilità degli imputati.

E' certo comunque che tale gruppo vi fu e venne concepito per sostenere l'azione sotto il profilo psicologico e creando una presenza che distogliesse l'attenzione dei passanti da quanto avveniva, accentrandola su un gruppo di giovani che si intrattenevano con una chitarra.

Ma soprattutto, per coinvolgere il maggior numero di aderenti alla banda del FUAN in una impresa altamente significativa, esemplare, degna di essere imitata dai più giovani o da quanti ancora non erano del tutto disponibili a fare il loro salto di qualità nell'attività eversiva.

Le parole del TROCHEI e del FIORAVANTI Cristiano (riecheggiate dal SORDI e da altri, come SERPIERI Flavio)

sul punto sono del tutto concordi e sono riscontrate dal FIORAVANTI Valerio e dalla MAMBRO, quando l'uno ha parlato di una tendenza al coinvolgimento e allo stimolo all'emulazione (lo "spontaneismo armato"), e l'altra ha, di sfuggita, ammesso che molti sapevano anche perchè avevano visto.

Se, conclusivamente, non è stata raggiunta la piena ed esauriente prova sulla partecipazione degli imputati indicati come membri di questo gruppo di copertura, è perchè la linea del TROCHEI - che pur ha dato anche in questa vicenda un contributo determinante con informazioni puntualmente riscontrate - non è stata del tutto coerente per vari aspetti, sì da indurre a riserve su varie sue affermazioni.

Non è stato ben chiarito intanto se egli veramente non abbia partecipato alla rapina e perchè.

DEL FRA', che per altre vicende ha pur dato un contributo decisivo all'acquisizione della prova, ha affermato di avere da lui saputo della sua partecipazione insieme al DI MITRI.

Il TROCHEI ha parlato di vanteria, ma lui stesso in altri casi si è dichiarato ed è stato da altri riconosciuto elemento "militarmente" valido ("non era uno di quelli che scappava; lo ha definito la MAMBRO, cfr. ud. 8.2.85), e altre imprese, delle quali è stato confesso protagonista, nei fatti lo dimostrano.

Allora, la vanteria non ha senso.

Come non ha molto senso il suo assunto ritiro perchè

all'impresa dovevano partecipare molte persone.

In primo luogo perchè le molte persone dovevano assumere il ruolo marginale del gruppo o di copertura; in secondo luogo, perchè sorprende che a una impresa di tanto significato come questa egli abbia rinunciato a partecipare.

Né può parlarsi di timore per la mancanza di riservatezza nella progettazione, perchè questo rientrava nello stile "comunitario" del FUAN.

E le perplessità aumentano se si riflette sulla rivendicazione che egli ha affermato di avere fatto per "vanità" e per la quale sarebbe stato rimproverato, perchè non doveva essere fatta con la sigla "NAR", che non era adatta al DI MITRI.

Ma le varie rivendicazioni dell'impresa sono state tutte fatte, s'è visto, con tale sigla, mentre il DI MITRI ha ammesso di essere intervenuto a titolo personale e per il senso politico che la rapina aveva per tutta la destra; sicchè il rimprovero risulta poco spiegabile, e la "vanità" della rivendicazione ancor meno.

Perchè anche questa nota non si attaglia alla personalità del TROCHEI (e lui stesso ha detto in altra circostanza che si occupava di intervenire all'azione "militare" quando chiamato e d'altro non si occupava!), ed è incongruo che in un'impresa tanto preparata e valorizzata si sia lasciata una rivendicazione alla iniziativa personale e capricciosa di una persona".

"MANNO Roberta è stata indicata dal SERPIERI Flavio

come partecipante alle riunioni preliminari e poi al gruppo di copertura insieme a LUCCI Chiarissi e a SERPIERI Claudia".

"PIZZONIA Paolo è stato indicato dal TROCHEI come partecipante alle riunioni in cui fu progettata l'impresa".

La ricostruzione processuale effettuata dalla Corte di Assise consentì di accertare che l'azione criminosa alla quale si attribuiva un rilevante valore politico-simbolico, coinvolse un folto gruppo di estremisti della destra e fu in effetti preparata, nei giorni precedenti, con varie riunioni preliminari per mettere a punto il complesso piano operativo, per suddividere i compiti tra i numerosi partecipanti, per discutere le modalità di rivendicazione.

L'insieme di queste circostanze sembra avvalorare l'assunto di Valerio FIORAVANTI, secondo cui egli, nei giorni precedenti il 15 marzo 1979, non si allontanò da Roma, essendo attivamente impegnato nei preparativi della rapina.

E ciò è ben credibile, tenuto conto che il FIORAVANTI era uno dei principali promotori dell'azione e, come tale, responsabile del suo buon esito dell'azione «commemorativa».

Peraltro, non è stato acquisito alcun elemento processuale che consenta di affermare, o comunque di desumere, che il FIORAVANTI abbia interrotto momentaneamente la sua attività organizzativa e si sia allontanato da Roma per recarsi il 9 marzo 1979 a Palermo, ove commettere un omicidio sicuramente non secondario.

Nessuno dei numerosi esponenti della destra eversiva interrogati nel corso dell' istruttoria ha fatto alcun riferimento alla eventuale presenza in Sicilia del FIORAVANTI nel periodo in esame o in periodi precedenti.

Va anzi rilevato, che Cristiano FIORAVANTI, il quale ha dato un contributo determinante per l'accertamento delle responsabilità del fratello Valerio nell'esecuzione dell'omicidio di Piersanti MATTARELLA, ha dichiarato che questi non gli ha mai detto di essere in qualche modo coinvolto nell'omicidio di Michele REINA ed ha confermato che, nel periodo in cui fu consumata la rapina in danno dell'armeria OMNIA SPORT, il fratello era molto «attivo» sulla piazza di Roma.

Ha escluso, infine, di aver sentito parlare di un suo viaggio in Sicilia in quel periodo:

«A D.R. Per quanto concerne l'omicidio di Michele REINA, segretario provinciale della D.C. di Palermo, che la S.V. mi dice essere avvenuto, in Palermo il 9.3.1979, debbo dire che apprendo soltanto adesso di tale omicidio e che il nome di REINA non mi dice nulla.

A D.R. Escludo che mio fratello mi abbia mai detto di essere in qualche modo coinvolto nell'omicidio suddetto.

Apprendo dalla S.V. che le vedova di Michele REINA ha recentemente reso una dichiarazione nel corso della quale ha fotograficamente notato una somiglianza fra il killer di suo marito e mio fratello Valerio ed ha precisato delle modalità di esecuzione dell'assassinio che ricordano gli omicidi commessi da mio fratello, secondo quanto la S.V. mi dice.

Al riguardo, ribadisco che di tale omicidio non mi risulta nulla e che mai ne ho parlato, con Valerio o con altri.

A D.R. Se ben ricordo, il 6.3.1979 era l'anniversario della morte di Franco ANSELMi, che si intendeva commemorare con un'altra rapina in un'altra armeria, come quella in cui era stato ucciso l'ANSELMi.

Trattasi della rapina in danno dell'armeria Omnia Sport che, però, fu commessa qualche giorno dopo e, cioè, lo stesso giorno in cui io sono stato dimesso dal carcere.

Io, quindi, non ho partecipato alla rapina, che però è stata commessa da mio fratello Valerio, Francesca MAMBRO, Giuseppe DI MITRI, Alessandro ALIBRANDI, Dario PEDRETTI, Alessandro PUCCI, Gabriele DE FRANCISCI ed altri.

In quel periodo, Valerio era molto attivo sulla piazza di Roma e, se ben ricordo, si allontanò da questa città dopo una decina di giorni dalla consumazione della rapina, per distribuire parte delle armi sottratte ai gruppi che voleva creare nel Nord, a Trieste e Rovigo.

Anzi, non sono nemmeno sicuro, adesso, se sia allontanato da Roma o se la consegna delle armi sia avvenuta nella Capitale.

Quel che è certo è che non ho mai sentito parlare di un suo viaggio in Sicilia in quel periodo».

Peraltro, non appare suscettibile di essere valorizzato in senso accusatorio quanto ha riferito Alberto VOLO nell'interrogatorio reso al G.I. in data 1 aprile 1989, atteso

quanto si è già detto sull'attendibilità del VOLO (Vol. LVII, Fott. 908178-908181):

«Sempre secondo il MANGIAMELI, anche l'omicidio di Michele REINA, che aveva preceduto quello di MATTARELLA, era da ascrivere alla medesima causale ed era stato deciso l'omicidio di MATTARELLA perchè quello di REINA non aveva sortito l'effetto sperato.

A D.R. Il MANGIAMELI nulla mi disse circa gli autori materiali dell'omicidio Michele REINA, né io gli chiesi nulla al riguardo.

Debbo precisare, in proposito, che scopo di quella ricostruzione degli eventi e delle cause che li avevano prodotti era di stabilire che Valerio FIORAVANTI e il suo gruppo dei N.A.R. erano manovrati da centri occulti di potere, per cui era bene che Terza Posizione non avesse alcun rapporto con costoro.

Spontaneamente soggiunge: MANGIAMELI, nel riferirmi queste deduzioni, mi chiarì che il suo scopo non era soltanto quello di tenersi alla larga da FIORAVANTI e dal suo gruppo bensì di fare in modo che questa tremenda realtà venisse a galla a merito di Terza Posizione e con conseguente alleggerimento della pressione repressiva che in quel momento, soprattutto dopo la strage di Bologna, era in corso nei confronti di Terza Posizione medesima».

In precedenza, è stata effettuata una analisi approfondita dei comportamenti processuali e di tutte le dichiarazioni rese da

Alberto VOLO, ivi compresa quella sopra riportata, in esito alla quale si è evidenziata la complessiva inattendibilità del medesimo per la sua acclarata tendenza ad accomunare nei suoi interrogatori frammenti di verità e menzogne, senza soluzione di continuità.

Ma, a parte l'impossibilità di fare affidamento sulle dichiarazioni del VOLO in assenza di puntuali riscontri oggettivi, va rilevato che, ove pure si ritenesse verosimile che il MANGIAMELI abbia esternato al VOLO le deduzioni di cui sopra, resta pur fermo che egli, come ha ammesso lo stesso VOLO, nulla disse circa gli autori materiali dell'omicidio, né riferì circostanze concrete dalle quali quantomeno desumere la presenza del FIORAVANTI, a Palermo, nel marzo 1979.

Riassumendo, dunque, mentre per un verso sussistono elementi che avvalorano l'assunto difensivo che Valerio FIORAVANTI in data 9 marzo 1979 si trovasse in Roma, non è emerso alcun significativo indizio - di segno contrario - che, di contro, possa dimostrare la sua presenza a Palermo il 9 marzo 1979 o quantomeno la sua assenza da Roma in quel giorno.

Circostanze queste che, integrandosi quali riscontri esterni con il riconoscimento parziale effettuato dalla teste Marina PIPITONE, potrebbero supportare la sicura individuazione del FIORAVANTI quale esecutore del delitto (Vol. CXVI Fot. 946538).

Ma, a parte tale assenza di riscontri, l'analisi dell'iter processuale, in esito al quale il riconoscimento è stato effettuato, pone in rilievo alcuni momenti di contraddittorietà che ne depotenziano l'affidabilità probatoria, lasciando margini di incertezza tali da determinarne l'inidoneità a sostenere "ex

se" un'ipotesi accusatoria.

Si è già spiegato, infatti, che Marina PIPITONE sino al 9 settembre 1979 aveva dichiarato ripetutamente agli organi investigativi e al G.I. di non ricordare assolutamente la fisionomia dell'assassino, tanto che non era stato possibile neppure tracciare un identi-kit.

Il 19 luglio 1989, mutando radicalmente il proprio atteggiamento, la teste dichiarava, invece, di avere un ricordo indelebile del volto dell'assassino, ne forniva alcuni dati descrittivi e ravvisava una forte somiglianza tra l'effigie fotografica di Valerio FIORAVANTI e la fisionomia del killer. Questa progressione del ricordo non poteva non destare perplessità e la PIPITONE, richiesta in data 19 maggio 1990 di chiarire le motivazioni del suo contraddittorio comportamento processuale, spiegava di avere in precedenza negato di ricordare il volto del killer per il timore di esporsi troppo se avesse fornito delle indicazioni precise, e di essersi determinata a mutare atteggiamento solo quando si era resa conto che le indagini sull'esecutore materiale del marito apparivano arenate.

Il decorso del tempo ha tuttavia ridotto la capacità di rievocazione della teste, la quale, in sede di ricognizione personale, pur ravvisando una forte rassomiglianza tra il FIORAVANTI e colui che sparò al marito, ha aggiunto che il tempo trascorso le impediva di poter essere assolutamente certa del riconoscimento.

Tuttavia, il 14 maggio 1990, appena quattro giorni dopo la ricognizione personale, la PIPITONE ha chiesto di poter rivedere

ancora una volta le fotografie del FIORAVANTI, risalenti ad epoca più prossima al delitto, il che, se è indice sicuro di una sua "onestà intellettuale", è altresì sintomatico di un travagliato ed irrisolto processo di ricerca mnemonica, in esito al quale - al massimo dello sforzo personale - ha dichiarato di essere certa del riconoscimento al 90 %.

Questo comportamento processuale, se pure va sottolineato per il rigore morale e civile che lo ha sostanziato, non consente però di approdare ad esiti processualmente rassicuranti.

Ad accrescere ulteriormente il coefficiente di incertezza contribuiscono alcune divergenze riscontrabili nelle stesse deposizioni della teste circa la descrizione somatica dell'assassino, che inducono a ritenere come ella abbia percepito l'immagine del volto dell'assassino in modo incompleto, probabilmente a causa dell'estrema brevità dei tempi di svolgimento dell'azione omicida. Ed invero, così si è espressa la PIPITONE:

«i capelli erano ricaduti sulla fronte» (23.3.1984);

«capelli castani pettinati leggermente di lato e stempiato ma non troppo» (19.7.1989);

«con capelli lisci pieni e pettinati di lato» (18.5.1990).

All'opposto, appare molto significativo, ma tuttavia non risolutivo per colmare i cennati margini di incertezza, il particolare, riferito dalla PIPITONE nel corso della deposizione del 19 luglio 1989, che l'assassino aveva il volto atteggiato ad un sorriso che sembrava quasi un sogghigno.

Va ricordato, infatti, che alcuni dei testi oculari

dell'omicidio di Piersanti MATTARELLA furono colpiti da "un accenno di sogghigno" che l'assassino "aveva sulle labbra".

Ed anche in occasione di un altro omicidio compiuto da Valerio FIORAVANTI, l'assassinio dell'agente P.S. ARNESANO, avvenuto il 6 febbraio 1980, più testimoni riferirono che l'assassino, mentre sparava, aveva sulle labbra un atteggiamento di sogghigno.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, pur dovendosi riconoscere che a carico dell'indiziato Valerio FIORAVANTI permangono gravi perplessità, derivanti dalle indicazioni - se pur tardive - della teste PIPITONE, deve correttamente concludersi per l'impromovibilità dell'azione penale nei confronti di Valerio FIORAVANTI in ordine ai reati per i quali è stato indiziato.

Analoga decisione, ma ovviamente per motivi diversi, da assunta in ordine agli altri indiziati di questo stesso omicidio:

- GIAMBRONE Vito
- SINAGRA Vincenzo (n. 1952)
- SINAGRA Antonio
- ROTOLO Salvatore
- BADALAMENTI Agostino
- MARCHESE Antonino
- DI MAIO Vincenzo
- RACCUGLIA Cosimo
- GIOE' Antonino
- FICI Giovanni (ucciso l'1.2.1988).

I predetti, come più volte accennato, sono stati

sostanzialmente indiziati per "ragioni tecniche", nel senso che erano detentori di armi che, in tempi diversi, sono state ritenute utili per procedere a perizie balistiche comparative.

Orbene, atteso l'esito negativo di tali perizie, appare doveroso e consequenziale dichiarare l'impromovibilità dell'azione penale anche nei loro confronti, ordinando l'archiviazione degli atti agli stessi connessi.

* * * * *

OMICIDIO MATTARELLA :
IN PARTICOLARE, GABRIELE DE FRANCISCI E ROSARIA AMICO

Durante l'istruzione del procedimento, sono stati considerati indiziati di reato, nell'ambito della c.d. "pista nera", vari soggetti per i quali era stata inizialmente avanzata un'ipotesi di collegamento con l'omicidio MATTARELLA.

Quest'ipotesi era stata basata sulla loro partecipazione, effettiva o soltanto virtuale, all'attività preliminare all'omicidio MATTARELLA (in particolare, il progetto di evasione di Pierluigi CONCUTELLI), ovvero formulata - nei confronti di appartenenti a "Cosa Nostra" o ritenuti vicini a tale associazione - per il rituale espletamento di indagini peritali.

Tuttavia, essa è venuta meno alla luce dei risultati conseguiti dalle indagini, per cui nei confronti di tutti gli indiziati si deve, quindi, dichiarare l'impromovibilità dell'azione penale, a norma dell'art. 74 del C.P.P. previgente.

Un approfondimento particolare, comunque, malgrado l'identità delle conclusioni, deve essere dedicato all'esame delle posizioni, più complesse ed ambigue, di Gabriele DE FRANCISCI e di Rosaria AMICO.

* * * * *

GABRIELE DE FRANCISCI

Il possibile coinvolgimento, nella fase preparatoria dell'omicidio MATTARELLA, di Gabriele DE FRANCISCI è stato desunto, innanzitutto, dalle dichiarazioni di Cristiano FIORAVANTI.

Invero, nell'interrogatorio reso al P.M. di Firenze il 26.3.1986 (più volte cennato), Cristiano, citando il fratello Valerio, riferiva che questo gli aveva detto che "al fatto di omicidio avevano partecipato lui e CAVALLINI e Gabriele DE FRANCISCI aveva dato loro la casa....".

Cristiano aggiungeva poi:

"(Valerio) non mi dette altri particolari su questa casa e cioè non mi disse se era di proprietà della famiglia DE FRANCISCI o presa in affitto e da chi: mi disse, ripeto, che Gabriele DE FRANCISCI aveva dato la casa, lì a Palermo, in un luogo non lontano da quello ove si svolse il fatto di omicidio....".

Successivamente, nelle dichiarazioni rese al P.M. di Roma il 27.3.1986 (Vol. XIII, Fot. 607532-607536), Cristiano FIORAVANTI cercava di precisare il più possibile il significato della frase di Valerio relativa a DE FRANCISCI:

"Valerio mi disse che si erano avvalsi anche dell'ausilio di Gabriele DE FRANCISCI, il quale aveva fornito la disponibilità di una casa, forse di parenti, che aveva a Palermo nei pressi del luogo ove il fatto era poi

accaduto.

Valerio non mi parlò delle modalità del fatto.

Neppure il CAVALLINI lo fece mai...

Gabriele DE FRANCISCI era legato a mio fratello ed a me da strettissimi rapporti di amicizia.....

Debbo perciò presumere che Gabriele fosse stato messo al corrente dell'uso della casa che doveva fornire.

Ciò anche nell'ottica di una correttezza di rapporti fra noi "camerati" quando, come nel caso di specie, eravamo particolarmente amici.

D'altronde, Gabriele aveva partecipato con Valerio a vari episodi criminosi dell'epoca in cui eravamo al FUAN; aveva conosciuto presumibilmente il MANGIAMELI perchè, come questo, aveva partecipato all'assalto al Distretto di Padova e avrebbe partecipato più tardi a fatti come l'omicidio EVANGELISTA del maggio 1980..."..

Nel successivo interrogatorio reso al G.I. di Palermo il 29.3.1986 (Vol. XII, Fott. 607544-607548), Cristiano tornava nuovamente sulla "collaborazione" prestata da Gabriele DE FRANCISCI, "il quale aveva procurato una casa di appoggio, sempre necessaria allorchè si procede ad azioni, armate".

Circa l'uso della casa, così precisava Cristiano:

"debbo far presente che nelle azioni armate è sempre necessario averne una a disposizione e non ha importanza se questa è occupata o meno da persone che non debbono essere messe al corrente del fatto.

Ci si può infatti ivi presentare, occultando le armi sulla persona, come amici in visita e trattenersi il tempo necessario perchè venga allentata la pressione di polizia che scatta nella immediatezza del fatto criminoso.

La casa deve infatti trovarsi nelle vicinanze del luogo del delitto....".

Nelle successive dichiarazioni al G.I. di Palermo del 25.5.1986 (Vol. XX, Fott. 633230-633236), Cristiano FIORAVANTI, nuovamente interrogato sul ruolo di DE FRANCISCI, poneva peraltro la massima cura nel distinguere la notizie effettivamente apprese dalle proprie deduzioni e sottolineava infatti:

"Ribadisco che, sempre secondo mio fratello Valerio, Gabriele DE FRANCISCI gli aveva fornito la disponibilità di una casa nei pressi del luogo dell'assassinio; mio fratello, però, non mi disse che avevano fatto effettivamente uso della casa stessa.

Al riguardo, faccio presente che la casa di appoggio viene usata solo quando ciò è reso necessario dalle modalità concrete dell'attentato e non quando l'azione fila via liscia e ci si può allontanare indisturbati...".

Altro riferimento a Gabriele DE FRANCISCI si rinviene nelle dichiarazioni rese da Sergio CALORE al G.I. di Palermo il 29.4.1986 (Vol. XV, Fott. 625610-625616), in cui, dopo aver riferito le notizie ricevute da Cristiano FIORAVANTI ("si erano avvalsi dell'appoggio logistico di Gabriele DE FRANCISCI, che gli aveva procurato la casa"), il CALORE aggiungeva:

"Questo particolare mi rimase impresso perchè, quando

eravamo detenuti insieme ad Ascoli Piceno, un giorno il DE FRANCISCI mi disse:

«pensa un po'! La casa di mia zia dista un isolato dal luogo dell'uccisione di MATTARELLA».

Il DE FRANCISCI mi riferì tale fatto quando commentavamo le dichiarazioni di NISTRI sul coinvolgimento del FIORAVANTI nell'omicidio MATTARELLA; al riguardo, nel mostrarsi incredulo, il DE FRANCISCI mi riferì la circostanza di cui sopra per rilevare che, se il NISTRI l'avesse saputo, probabilmente avrebbe coinvolto anche lui....".

Per una valutazione adeguata del possibile ruolo svolto da Gabriele DE FRANCISCI nei fatti costituenti oggetto del presente procedimento, è opportuno ricordare che egli:

- 1) è stato imputato - insieme a Valerio FIORAVANTI, Francesca MAMBRO, Gilberto CAVALLINI, Mario ROSSI, Dario MARIANI, Luigi CIAVARDINI e Giorgio VALE - dell'omicidio dell'Agente di Polizia Francesco EVANGELISTA (Roma, 28.5.1980);
- 2) è stato imputato - insieme a Valerio FIORAVANTI, Francesca MAMBRO, Gilberto CAVALLINI, Giorgio VALE, Alessandro ALIBRANDI, Luigi CIAVARDINI e Stefano SODERINI - dell'omicidio del giudice Mario AMATO (Roma, 23.6.1980);
- 3) avrebbe partecipato - insieme a Valerio FIORAVANTI, Gilberto CAVALLINI, Francesco MANGIAMELI, Francesca MAMBRO - all'irruzione nel Distretto Militare di Padova (30.3.1980),

volta a reperire le armi necessarie per l'attacco al furgone blindato, che sarebbe servito al trasferimento di Pierluigi CONCUTELLI dal carcere al Palazzo di Giustizia di Palermo, ove il 4.4.1980 il CONCUTELLI doveva presenziare ad una udienza;

4) avrebbe partecipato - insieme a Valerio FIORAVANTI, CAVALLINI, MAMBRO, ROSSI, VALE - all'azione contro la caserma di CESANO, volta ad acquisire mitra FAL, da utilizzare poi per un ulteriore progetto di evasione di CONCUTELLI, da attuare nel maggio-giugno 1980, in previsione di un nuovo trasferimento del CONCUTELLI dal carcere di TRANI a quello di Palermo;

5) sarebbe stato presente a Taranto nel gennaio 1981 - insieme ai fratelli FIORAVANTI, MAMBRO, CAVALLINI, VALE, BELSITO, SODERINI - in occasione dell'ultimo progetto di evasione di CONCUTELLI.

A ciò, bisogna aggiungere che DE FRANCISCI è stato molto legato a Valerio FIORAVANTI, che conosce nel 1977 (allorchè inizia la sua militanza attiva all'interno del FUAN a Roma), e del quale è testimone in occasione delle nozze con Francesca MAMBRO.

Inoltre, offre molto spesso i suoi documenti personali a Valerio, come in occasione del soggiorno palermitano dell'aprile 1980, presso l'hotel Politeama.

Nel corso dell'istruttoria, sono stati compiuti numerosi atti, volti a verificare l'eventuale ruolo del DE FRANCISCI.

E' stato accertato, in effetti, che a Palermo esistono tre abitazioni di sue zie in strade abbastanza vicine al luogo (via Libertà) dell'omicidio MATTARELLA, e precisamente:

- 1.- in via Mario Rapisardi 2/b, di proprietà della zia Enrica DE FRANCISCI;
- 2.- in via Ariosto 1/L, di proprietà della zia Lidia DE FRANCISCI;
- 3.- in via Tasso 4, di proprietà della zia Brigida DE FRANCISCI ("Dina").

Tali notizie provengono dallo stesso Gabriele DE FRANCISCI, nel suo interrogatorio al G.I. di Palermo del 28.3.1986 (Vol. XIII, Fot. 607541-607542), in cui esclude, fra l'altro, di essersi trovato a Palermo nel gennaio 1980:

"Mio padre è palermitano ed è stato a lungo funzionario del Banco di Sicilia, prestando servizio a lungo anche a Palermo.

A Palermo vivono ancora delle sorelle di mio padre.

Mio padre è proprietario di una casa in località Mondello, che da gran tempo tuttavia è locata a terzi.

La mia famiglia non mette piede in questa casa da più di dieci anni.

Quando, invece, qualcuno della mia famiglia si reca a Palermo trova ospitalità presso le suddette sorelle di mio padre.

Io ho frequentato dapprima l'università in Roma, quindi

nel 1980, nei mesi di febbraio o marzo, trasferii la mia iscrizione all'università di Palermo facoltà di Giurisprudenza.

D.R. Le mie zie di cui ho parlato si chiamano una Dina, sposata CHIMENTI, e l'altra Livia, sposata MONTALBANO.

Dina ha casa in via Tasso; Livia in via Ariosto.

Vi è poi una terza zia, della quale in questo momento non ricordo il nome, che è sposata con tale DI CRISTINA. Costei abita in altra strada parallela alla via Ariosto.

Normalmente, quando qualcuno della mia famiglia si reca a Palermo, trova ospitalità indifferentemente presso una di queste zie.

Dopo la mia iscrizione all'università di Palermo, mi trattenni alquanto in tale città insieme a mio padre, credo alloggiando in via Tasso (zia Dina: N.D.R.).

D.R. Escludo decisamente che nel gennaio 1980 io mi trovavo a Palermo.

Lo ricordo bene perchè le vacanze natalizie le trascorsi altrove e la S.V. mi ha fatto presente che vi è interesse a stabilire i miei movimenti nella prima decade di gennaio, durante la quale è stato consumato l'omicidio dell'on. Piersanti MATTARELLA.

D.R. Conosco i fratelli FIORAVANTI dal 1979 e non mi è mai accaduto di frequentarli fuori ROMA.

Dico meglio Valerio FIORAVANTI non l'ho mai frequentato fuori Roma.

Con il Cristiano FIORAVANTI ho fatto un viaggio a

Milano.

Escludo comunque decisamente di aver mai incontrato o frequentato i FIORAVANTI in Sicilia ed in particolare a Palermo.

D.R. Ho conosciuto Francesco MANGIAMELI, se non ricordo male, poco prima dell'estate del 1980.

Da quanto mi risulta, la conoscenza fra Valerio FIORAVANTI e il MANGIAMELI è successiva all'estate 1980.

Non so quando il Cristiano FIORAVANTI si sia conosciuto col MANGIAMELI ma ritengo anche successivamente, perchè in quel periodo il Cristiano era quasi sempre in carcere.

D.R. Non ho mai appreso da Cristiano e Valerio FIORAVANTI che i due si fossero recati a Palermo né mai ne ho appreso da altra fonte.

Comunque, non nel periodo gennaio 1980.

D.R. Per quanto ne so, Valerio FIORAVANTI si diede alla clandestinità preventiva (non era ricercato) nella primavera 1980.

D.R. Sono convinto, per aver vissuto questa esperienza politica, che negli ambienti estremistici di destra, specie nel 1980, non avrebbe mai potuto maturare il disegno dell'uccisione di un uomo politico siciliano.

Credo non si sapesse allora da parte di gran parte di militanti nemmeno quali fossero le funzioni di un Presidente della Regione Siciliana".

Per verificare l'assunto del DE FRANCISCI, sono state assunte, in dettagliato esame, dapprima, Enrica, Brigida e Lidia

DE FRANCISCI (v. deposizioni al G.I. dell'1.4.1986: Fot. 607551-607553; 607554-607556; 607558-607559 in Vol. XIII).

Tutte, concordemente, hanno riferito di non ricordare (Enrica, Brigida), o di escludere (Lidia) di avere veduto o ospitato il nipote Gabriele, e tanto meno suoi amici, a Palermo nell'inverno 1979-1980.

Una indicazione meritevole di interesse è stata invece fornita da un cugino dell'indiziato, Giacomo MONTALBANO (figlio di Lidia DE FRANCISCI ed allora magistrato in servizio a Caltanissetta), nella deposizione resa al G.I. l'1.4.1986 (Fot. 607560-607562 in Vol. XIII).

"Sono cugino di DE FRANCISCI Gabriele.

Ricordo di averlo visto l'ultima volta prima del mio matrimonio, avvenuto nel 1981.

Anzi ricordo meglio, sostenni gli esami orali di procuratore legale nel marzo del 1980 e ricevetti la comunicazione informale della ammissione agli orali, credo nel febbraio del 1980.

A quell'epoca avevo già visto per l'ultima volta mio cugino Gabriele, al quale prestai dei libri di giurisprudenza.

Precisamente la Storia del Diritto Romano di Salvatore RICCOBONO e l'Economia Politica di MIRABELLA.

Egli infatti era venuto a Palermo per iscriversi alla facoltà di scienze politiche in quanto, come disse, non gli era possibile frequentare l'università di Roma, ove a causa della sua militanza politica, era avversato dagli estremisti

di sinistra e temeva per la sua incolumità.

Diceva di aver abbandonato ogni impegno politico anche se a tali sue asserzioni non davamo alcun credito.

Ricordo che nell'occasione si trattenne a Palermo per circa una settimana e comunque per più giorni.

Ricordo ancora che erano belle giornate di sole. Non posso essere più preciso sulle date.

Ritengo abbia trovato alloggio presso mia zia Brigida ma non posso escludere che qualche notte abbia pernottato a casa mia.

Comunque è venuto a mangiare.

D.R. Escludo che nella suddetta occasione o in altre mio cugino Gabriele abbia ricevuto in casa mia visite di amici, o abbia ricevuto telefonate, per quanto mi consta. Faccio presente che non so chi frequentasse mio cugino nelle sue venute a Palermo perchè non uscivamo mai assieme. Frequentava, per quanto ne so, suo cugino, dal lato materno, Giuseppe BIANCA, detto Bibi, che lavora quale cabarettista in una televisione privata.

Era segretario giudiziario a Marsala e parente di tale GUARNERI Lorenzo, che lavora presso il Tribunale di Palermo anzi alla Corte di Appello.

Ricordo che una volta incontrai Gabriele a Palermo in compagnia di due sconosciuti, due giovani di cui uno biondo e robusto.

Fu però in una occasione precedente alla sua venuta a Palermo di cui ho parlato.

Rimasi colpito da un bellissimo giubbotto o giaccone di

panno bleu che indossava il giovane biondo.

D.R. Ricordo che il giorno dell'omicidio di Piersanti MATTARELLA era una bellissima giornata.

Nulla, oltre ciò, mi consente di collegare la presenza di Gabriele a Palermo proprio in quel giorno.

Ricordo che egli venne a Palermo subito dopo essersi congedato dal servizio militare, prestato a Milano.

Mostrava gran fretta di riprendere gli studi.

Che io sappia, però, non sostenne più esami universitari a Palermo.

D.R. Tutte le volte che Gabriele veniva a Palermo andava a dormire in casa di mia madre o di una delle di lei sorelle...

...Riaperto il verbale alle ore 18,35 il teste suddetto si ripresenta e dichiara:

Dopo essere stato sentito dalle SS.LL. ho avuto modo, ritornato a casa, di controllare, compulsando la relativa documentazione in mio possesso, della quale produco fotocopia, che ebbi notizia ufficiale della mia ammissione agli esami orali degli esami di procuratore legale in data 24 gennaio 1980.

La notizia ufficiosa la ricevetti ovviamente qualche tempo prima, presumo il 19 gennaio 1980, giorno in cui vennero aperte le buste degli elaborati scritti.

L'ultimo incontro con mio cugino Gabriele in Palermo dovette pertanto avvenire prima di tale data, in quanto io non ricordo affatto di avergli parlato di tale evento che mi

riguardava, mentre se esso si fosse già verificato, trattandosi di una notizia per me lusinghiera, lo avrei fatto.

Inoltre, come ho detto, ricordo che la venuta di mio cugino coincise con un periodo in cui vi erano giornate veramente belle dal punto di vista meteorologico, mentre quando ebbi la suaccennata notizia ufficiosa il tempo era cattivo, ricordo che diluviava".

Nessun elemento utile hanno potuto invece fornire gli altri cugini del DE FRANCISCI, pure assunti in esame dal G.I. (v. deposizioni in data 7.4.1986 di Simona CHIMENTI Fot. 607834, Ornella MONTALBANO Fot. 607837, Rossella DI CRISTINA Fot. 607840, Marina DI CRISTINA Fot. 607842, Giuseppe BIANCA Fot. 607848, Fabio CHIMENTI Fot. 607844 e Laura PATERNICOLA Fot. 607831 Vol. XV).

Nessuno di loro ha ricordato la eventuale presenza a Palermo, nel gennaio 1980, di Gabriele DE FRANCISCI o di suoi amici "in temporanea visita".

Sulle circostanze ricordate da Giacomo MONTALBANO, il DE FRANCISCI è stato nuovamente interrogato il 5.3.1987 (fot. 734266-734272 in Vol. XXV).

Ma l'indiziato le ha riferite, anzichè al gennaio, al periodo febbraio-marzo 1980:

"Confermo, previa lettura avutane, la dichiarazione da me resa al G.I. di Palermo il 28.3.1986, nella quale insisto.

A D.R. Ribadisco di essermi iscritto all'università di

Palermo, provenendo da quella di Roma, nel febbraio o marzo 1980.

Ho provveduto personalmente a tale passaggio di Università, pagando, fra l'altro, le relative tasse.

Credo di essermi recato da solo nei locali della nuova università di Palermo, sita dalle parti di Corso Tukory.

Non ho mai sostenuto esami nell'Università di Palermo, anche perchè, essendomi iscritto a marzo avrei potuto sostenere esami soltanto nella sessione di settembre, quando, cioè, ero ormai espatriato per recarmi in Libano, dove sono rimasto fino al Natale 1980.

A D.R. A Palermo, nel febbraio-marzo 1980, ho dimorato per diversi giorni e, se mal non ricordo, sono stato ospite di mia zia Lidia MONTALBANO.

A D.R. A Roma, prima del trasferimento all'Università di Palermo, avevo sostenuto tre o quattro esami e, cioè, Istituzioni di Diritto Romano, Economia Politica, Diritto Comune ed un'altra che non ricordo.

A D.R. A Palermo, ho incontrato un po' tutti i miei parenti.

A D.R. A Palermo, ho incontrato, fra gli altri, essendo ospite a casa loro, anche i miei cugini, Giacomo ed Ornella MONTALBANO.

Se non sbaglio, il primo mi ha anche prestato dei libri di testo universitari, che sono tuttora in mio possesso: credo che si tratti del testo di Diritto Costituzionale del Prof. VIRGA e di qualche altro libro.

Il Giudice Istruttore fa presente all'indiziato che, dalla documentazione acquisita risulta che egli, il 6.2.1980, ha pagato in Palermo le tasse di iscrizione al 3° anno fuori corso della facoltà di Giurisprudenza, ove, peraltro, era iscritto fin dal dicembre 1976, con provenienza da quella di Roma.

L'indiziato risponde: in effetti, mi era completamente sfuggito di mente che io ero iscritto a Palermo da tale data ma adesso me ne ricordo.

A D.R. Non ricordo se, durante la mia permanenza a Palermo del febbraio 1980, il tempo fosse bello o piovoso.

A D.R. Ricevo lettura di quanto dichiarato da mio cugino Giacomo MONTALBANO, il quale riferisce che:

- sicuramente io ero a Palermo prima del 19.1.1980, data in cui egli ricevette comunicazione ufficiale della sua ammissione agli orali degli esami di procuratore legale; e ciò perchè egli, altrimenti, mi avrebbe informato di ciò;
- io avrei preso alloggio presso nostra zia, Brigida CHIMENTI;
- io mi sarei iscritto alla facoltà di Scienze Politiche;
- egli mi avrebbe prestato il libro di Economia Politica e quello di Storia del Diritto Romano.

Ritengo che le affermazioni di mio cugino siano frutto di cattivi ricordi.

Anzitutto, mi sovviene che egli mi parlò della sua

ammissione agli orali di procuratore legale; anzi, ricordo che egli si stava preparando per gli orali nello studio di nostro nonno Giovanni DE FRANCISCI, a casa di sua madre.

Insisto nel dire che sono stato ospite di sua madre e, se ricordo bene, a Palermo c'era anche mio padre Pietro, ospite della sorella Brigida.

Inoltre, escludo che gli avessi chiesto il libro di Economia Politica avendogli chiesto, invece, quello di diritto costituzionale, che è tuttora a casa mia.

Non avrei mai potuto chiedergli quello di Economia Politica, poichè avevo già sostenuto a Roma tali esami.

E' documentalmente provato, infine, che io mi sono iscritto alla facoltà di Giurisprudenza e non a quella di Scienze Politiche il 6.2.1980.

Se fossi stato a Palermo nel gennaio, mi sarei iscritto allora.

A D.R. Ricevo lettura della dichiarazione di Giacomo MONTALBANO, nella parte in cui quest'ultimo afferma di avermi incontrato a Palermo in compagnia di due giovani, di cui uno biondo e robusto e con addosso un bellissimo giaccone di panno bleu.

Escludo recisamente che ciò possa essere avvenuto anche perchè a Palermo non conosco nessuno che Giacomo non conosca pure; pertanto, se fosse avvenuto questo incontro, egli avrebbe conosciuto chi erano i giovani con cui io mi trovavo.

A D.R. In effetti, io ritengo che Valerio FIORAVANTI, già a primavera inoltrata del 1980, conoscesse Francesco

MANGIAMELI.

Non so spiegarmi, quindi, perchè, nel verbale del 28.3.1986 (Vol. XXV), ho detto che tale conoscenza è successiva all'estate 1980; si è trattato di un evidente lapsus.

In effetti, ho incontrato casualmente MANGIAMELI a Roma (al Pincio), in compagnia di Valerio FIORAVANTI, che me lo presentò come «Ciccio da Palermo» senza darmi altre spiegazioni.

In quel periodo, li rividi di sfuggita, ancora una volta insieme, sempre a Roma.

In sostanza, quindi, non so dire quando Valerio FIORAVANTI abbia conosciuto MANGIAMELI.

Però, data la mia amicizia col FIORAVANTI, presumo che, se lo avesse conosciuto prima, me ne avrebbe parlato, anche perchè, come il MANGIAMELI, anch'io sono palermitano.

A D.R. Io sapevo soltanto del progetto di far evadere CONCUTELLI dal carcere di Trani; non ricordo chi mi abbia informato di ciò.

Anzi, mi sembra probabile di avere appreso questa notizia in carcere, poco dopo il mio arresto, avvenuto nell'aprile 1981.

Ignoravo del tutto che si fosse meditato di far evadere CONCUTELLI da Palermo e, se non sbaglio, ho sentito ciò, per la prima volta, dal G.I. MICCICHE' di Palermo nel corso dell'interrogatorio del 28.3.1986 (Vol. XXV).

A D.R. Escludo recisamente, per quel mi riguarda, che

vi fosse un progetto di attacco al campo militare di Cesano, o meglio alla scuola allievi ufficiali di Cesano, per togliere le armi ai militari; trattasi di una invenzione di SODERINI, che ho sentito in aula nel processo per l'uccisione di MANGIAMELI.

Nessuno, infatti, mi ha proposto di parteciparvi né, durante la mia detenzione, ne ho mai sentito parlare.

Fra l'altro, sono stato detenuto anche con V. FIORAVANTI.

A D.R. Escludo anche di avere partecipato all'attacco al Distretto Militare di Padova.

Vi è stato un procedimento penale celebratosi a Padova, per tale episodio, nel quale io non sono stato nemmeno indiziato.

Ancora una volta, dunque, si tratta di una ricostruzione postuma di fatti da parte di SODERINI, che lascia il tempo che trova.

A D.R. La S.V. mi chiede come è possibile che V. FIORAVANTI, il quale, com'è pacifico, stava progettando di far evadere CONCUTELLI da Palermo, non ne abbia informato me, suo amico e, per giunta, palermitano.

Rispondo che tutto ciò si iscrive nella natura dei miei rapporti con Valerio.

Siamo molto amici ma io non ho mai condiviso la sua scelta di lotta armata, fin da quando, nel novembre 1979, scarcerato, si diede alla clandestinità, rifugiandosi, almeno credo, nel nord.

Io, invece, decisi di abbandonare la politica attiva e

lo avevo deciso in precedenza, fin dall'uccisione di GIANQUINTO, avvenuta il 10.1.1979, essendo nauseato dal fatto che il M.S.I. strumentalizzava noi giovani per mero tornaconto politico.

Dato questo nostro differente atteggiamento, il FIORAVANTI non mi raccontava nulla in ordine alle sue attività clandestine, ma io ero sempre pronto a prestargli il mio aiuto esclusivamente dal punto di vista dell'amicizia.

Del resto, quando mi sono recato in Libano dopo l'emissione dei mandati di cattura per la strage di Bologna (28.8.1980), l'ho fatto soltanto, sia pure scriteriatamente, per motivi di solidarietà umana.

Infatti, non era stato emesso nei miei confronti nessun provvedimento restrittivo ed io pensavo che, essendo libero, avrei potuto aiutare i miei compagni di una volta nella lotta politica per alleviare i disagi della loro latitanza.

In Libano vi erano i due fratelli LAI, ALIBRANDI, SORDI, Stefano PROCOPIO e, per un breve periodo, DI IORIO e qualche altro di cui mi sfugge il nome.

Mi rendo conto, adesso, che da quella mia partenza per il Libano sono scaturiti i sospetti degli organi inquirenti sul mio conto; ma, ripeto, io l'ho fatto solo per aiutarli.

A D.R. La S.V. mi fa presente che, per sua stessa ammissione, Valerio FIORAVANTI è stato a Palermo nel gennaio '80 per programmare l'evasione di CONCUTELLI; che CONCUTELLI è stato ristretto nel carcere di Palermo dal 26.1.1980 al

7.2.1980; che certamente anchi'o ero presente a Palermo in quei giorni, dato che, il 6.2.1980, risulta che ho pagato le tasse scolastiche dell'Università.

Al riguardo, non posso che ribadire che trattasi di pure coincidenze e che io non ho incontrato mai V. FIORAVANTI a Palermo e che ero completamente all'oscuro dei suoi programmi di far evadere CONCUTELLI da Palermo.

A D.R. In effetti, mi sono chiesto perchè Valerio FIORAVANTI si fosse impegnato nel progetto di far evadere CONCUTELLI che, quale appartenente ad Ordine Nuovo, certamente non era fra i simboli della ideologia dello spontaneismo armato professata dal FIORAVANTI.

E' chiaro, però, che solo egli può dare, se lo crede, risposte appaganti a questo interrogativo.

A D.R. E' probabile che, parlando con Sergio CALORE nel carcere di Ascoli Piceno, gli abbia detto che, se NISTRI avesse saputo che la mia casa, o meglio quella dei miei zii, era prossima al luogo dell'omicidio MATTARELLA, avrebbe accusato anche me di partecipazione al delitto.

In effetti, in quel periodo (1982), NISTRI era rimasto solo in libertà, dopo l'arresto della MAMBRO e tendeva a screditare la figura del FIORAVANTI quale alfiere dello spontaneismo armato, diffondendo notizie circa una sua partecipazione ad omicidi infamanti (PECORELLI, MATTARELLA).

Del resto, NISTRI nutriva rancore verso FIORAVANTI, a causa dell'omicidio del MANGIAMELI.

Questa diagnosi era condivisa da me e da CALORE, oltre che, beninteso, dallo stesso FIORAVANTI, nel periodo in cui

eravamo detenuti nel carcere di Ascoli Piceno".

Sulla collocazione temporale della presenza di Gabriele DE FRANCISCI a Palermo è stato, infine, nuovamente sentito Giacomo MONTALBANO, il quale, tuttavia, non è stato in grado di fornire elementi di certezza al riguardo (v. deposizione al G.I. del 23.3.1987, Fot. 738414-738416 in vol. XXIX):

"Prendo atto che, secondo quanto Lei mi informa, mio cugino Gabriele DE FRANCISCI, risulta aver pagato, il 6.2.1980, le tasse di iscrizione universitaria al 3° anno f.c. di questa facoltà di Giurisprudenza.

Mi risulta nuovo che, a quella data, mio cugino si sia iscritto al 3° anno f.c. poichè, sulla base dei discorsi che egli mi faceva, io ero convinto che egli si fosse iscritto al 1° anno della facoltà di Giurisprudenza di Palermo.

In ogni caso, non mi risultava affatto che egli a Roma, dove era stato iscritto in precedenza, avesse sostenuto esami universitari.

In sostanza, Gabriele - che diceva di essere venuto a Palermo espressamente per iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza - mi chiedeva consigli sugli esami da sostenere e sui libri di testo da adottare.

Ricordo perfettamente di avergli prestato (senza ottenerne più la restituzione) il testo del RICCOBONO di Storia del diritto romano ed altri libri; è probabile che gli abbia prestato anche il testo di economia politica poichè non l'ho più fra i miei libri, che io non ho prestato

ad altri se non a mio cugino Gabriele o che, avendoli prestati, mi sono stati restituiti.

Non ricordo, poichè Lei me lo chiede, se fra i libri da me prestati a Gabriele vi fosse il testo di Diritto costituzionale del VIRGA.

A D.R. Nelle circostanze suindicate, Gabriele è stato a Palermo per un periodo non inferiore ad una settimana, poichè doveva organizzarsi per riprendere gli studi universitari.

Non saprei precisare se egli fosse venuto o meno in compagnia del padre, ma mi sembra di no, pur non essendone sicuro.

Quando suo padre, Pietro DE FRANCISCI, veniva a Palermo, generalmente veniva ospitato da mia madre, mentre i suoi figli, Gabriele e Amedeo e, molto più raramente, Giovannino e Donatella, generalmente venivano ospitati da mia zia Dina CHIMENTI.

Tutto ciò avveniva normalmente ma poteva accadere il contrario.

A D.R. Prendo atto che, secondo quanto Lei mi informa, mio cugino Gabriele ha sostenuto di avere appreso da me della mia ammissione agli orali negli esami di Procuratore legale, in quel periodo.

A me tutto ciò non sembra proprio che sia avvenuto; ribadisco, però, che ricordo benissimo che, quando mio cugino Gabriele era a Palermo, il tempo era bellissimo e che, quando io appresi, informalmente, della mia ammissione agli orali di procuratore legale, il tempo era pessimo;

infatti diluviava.

Ricordo che ero al cineforum della scuola "Gonzaga" e che fui avvertito della mia ammissione dal mio amico e compagno di studi Emilio SPATARO, funzionario della B.N.L., che presta attualmente servizio in un grosso centro della provincia di Catania.

A D.R. Ribadisco di aver incontrato a Palermo Gabriele DE FRANCISCI in compagnia di due giovani sconosciuti, uno dei quali era biondo e robusto ed indossava un splendido giubbotto di panno blu scuro.

Incontrai casualmente, per strada, Gabriele in compagnia dei due giovani dei quali ignoro i nomi perchè egli non me li presentò.

Ricordo altresì che tale incontro avvenne nel periodo invernale e prima della venuta a Palermo di Gabriele del gennaio - febbraio '80; tuttavia, non saprei dire, nemmeno per approssimazione, quanto tempo prima sia avvenuto questo incontro; al limite, l'incontro potrebbe essere avvenuto anche un anno prima.

Ricevo lettura della dichiarazione resa da Gabriele DE FRANCISCI il 5 marzo 1987 (Vol. XXV Fot. 734266) nella parte in cui quest'ultimo esclude recisamente che questo incontro sia avvenuto ed afferma che ogni persona da lui conosciuta a Palermo era parimenti a me nota.

Io non posso che ribadire che questo incontro è effettivamente avvenuto e che ne ho ricordo proprio perchè notai che Gabriele era in compagnia di due sconosciuti che

non ritenne di presentarmi.

In altri termini, ho ricordo di questo incontro proprio perchè fu per me un fatto singolare vedere che mio cugino Gabriele fosse in compagnia di due persone a me ignote, dato che io ritenevo che non avesse conoscenze a Palermo al di fuori delle persone a me note.

Prendo visione di fotografie riguardanti, come Lei successivamente mi informa, Valerio FIORAVANTI e debbo dire che noto solo una vaga somiglianza fra l'ovale del viso del predetto con uno dei giovani da me visti in compagnia di Gabriele DE FRANCISCI.

Mi sembra estremamente improbabile, comunque, che io possa riconoscere a distanza di anni uno o entrambi i giovani in questione, poichè li potei osservare solo per pochi minuti.

A D.R. Non ho verificato se dalla terrazza dalla casa di mia madre, Lidia MONTALBANO, sita in via Ariosto, sia possibile scorgere il luogo dove è avvenuta l'uccisione di Piersanti MATTARELLA, verificatasi, com'è noto, in via Libertà, a poche centinaia di metri da casa di mia madre.

Tuttavia, credo di potere escludere che ciò sia possibile.

Le abitazioni di mia zia Brigida CHIMENTI e di mia zia Enrica DI GRISTINA, sono site anch'esse nei paraggi, rispettivamente in via Tasso e in Via Rapisardi.

Non saprei dire se dai terrazzi, semprechè esistenti, di queste due case sia possibile vedere il luogo dove è avvenuto l'omicidio in questione".

Come si è visto, le pur accurate indagini compiute non hanno consentito di giungere ad alcuna certezza sull'eventuale ruolo svolto dal DE FRANCISCI nei fatti costituenti oggetto del presente procedimento.

Contrariamente a quanto egli ha sostenuto nei suoi interrogatori, si può ritenere sufficientemente riscontrata la sua partecipazione quanto meno a taluni dei progetti di evasione di Pierluigi CONCUTELLI, progetti che, peraltro, si iscrivevano perfettamente nella logica "rivoluzionaria" dello spontaneismo armato e costituivano, anzi, l'espressione di una motivata e coerente scelta politica del neofascismo eversivo di quel periodo storico.

Ne è prova il fatto che molti dei soggetti, che ne furono partecipi (compreso lo stesso Valerio FIORAVANTI), non hanno avuto alcuna difficoltà, morale o politica, a parlarne con dovizia di particolari.

Tutto ciò, peraltro, non contribuisce a risolvere i dubbi sulla partecipazione del DE FRANCISCI anche alla fase preparatoria dell'omicidio MATTARELLA.

Come ha riferito Cristiano FIORAVANTI, non è affatto chiaro se la "casa di appoggio", forse appartenente a congiunti di Gabriele DE FRANCISCI, forse presa in affitto, fosse stata offerta da quest'ultimo a Valerio FIORAVANTI, con la precisa consapevolezza del fine cui avrebbe potuto essere destinata.

Per la verità Cristiano è incline a presumere che Gabriele fosse stato messo al corrente dell'uso della casa, ma di ciò non è certo.

Né tale dubbio deve sorprendere, poichè, proprio per gli strettissimi rapporti di amicizia intrattenuti con Gabriele DE FRANCISCI, è possibile che Valerio FIORAVANTI gli abbia chiesto il favore di procurargli una "casa di appoggio", senza tuttavia rendere l'amico partecipe dell'azione delittuosa contro il Presidente della Regione.

Questa, infatti, era un'azione "infamante", estranea ed anzi incompatibile con ogni logica politica "rivoluzionaria", e Valerio poteva avere buone ragioni per tacerla a Gabriele DE FRANCISCI, come la tacque ad altri suoi fedeli "camerati".

In tale ottica, può essere utile ricordare che - secondo il giudizio espresso nella più volte citata Relazione dell'Alto Commissario (Vol. LVIII, pag. 109) - Gabriele DE FRANCISCI era profondamente stimato dai suoi "camerati" per la sua coerenza morale e per la sua disponibilità a fornire ogni volta l'aiuto richiesto.

Per le considerazioni svolte, nei confronti di Gabriele DE FRANCISCI - non essendo stata acquisita idonea prova di un suo consapevole contributo ai fatti costituenti oggetto del presente procedimento - deve essere dichiarata, coerentemente, la impromovibilità dell'azione penale e l'archiviazione degli atti.

* * * * *

RCSARIA AMICO

Come si è avanti rilevato, secondo quanto venne confidato da Valerio FIORAVANTI al fratello Cristiano, dopo l'uccisione di MANGIAMELI, il proposito (altrimenti incomprensibile) di sopprimere anche la moglie e la figlia di lui trovavano spiegazione nella determinazione di Valerio di impedire alle congiunte della vittima di dar notizie all'ambiente e, se del caso, alle Autorità inquirenti, dell'omicidio di Piersanti MATTARELLA.

In particolare, secondo le affermazioni di Valerio, riferite da Cristiano, la moglie e la figlia di MANGIAMELI erano "più pericolose" dello stesso MANGIAMELI, poichè erano state presenti alla riunione, nel corso della quale era stato deciso l'omicidio dell'uomo politico siciliano.

E' opportuno riportare, ancora una volta testualmente, le dichiarazioni rese, su tale punto specifico, da Cristiano FIORAVANTI:

Al G.I. di Palermo, il 25.1.1983

"Presumo che a Palermo mio fratello oltre che con i camerati avesse avuto rapporti con la malavita locale, ma è solo una mia supposizione.

Su queste circostanze potrebbe dare indicazioni la moglie di MANGIAMELI, perchè, a quanto io so, la si voleva eliminare dopo l'uccisione del marito perchè era a conoscenza di molte cose..."

E più oltre:

"Circa l'attività di mio fratello in Sicilia potrebbe fornire indicazioni importanti CAVALLINI, anzi lui sa tutto di mio fratello..."

Notizie potrebbero essere fornite dalla moglie di MANGIAMELI; parlando di lei, mio fratello era solito ripetere che era molto più pericolosa del marito..."

Al P.M. di Firenze, il 26.3.1986

"Dai discorsi fattimi la mattina (il giorno dell'omicidio MANGIAMELI: n.d.r.) capii che avevano deciso di agire non solo nei confronti del MANGIAMELI, ma anche nei confronti di sua moglie e perfino della bambina..."

Comunque, la mattina le motivazioni delle azioni da compiere contro il MANGIAMELI erano sempre le solite e cioè la questione dei soldi, la questione della evasione del CONCUTELLI.

Fu poi compiuto l'omicidio del MANGIAMELI e come ho detto sua moglie non venne all'appuntamento.

Il giorno dopo rividi nuovamente Valerio e lui era fermo nel suo proposito di andare in Sicilia, per eliminare la moglie e la bambina del MANGIAMELI, e diceva che bisognava agire in fretta prima che venisse scoperto il cadavere di MANGIAMELI e la donna potesse fuggire.

Io non riesco a capire quella insistenza nell'agire contro la moglie e la figlia del MANGIAMELI..... e allora

Valerio mi disse che avevano ucciso un politico siciliano in cambio di favori promessi dal MANGIAMELI e relativi sempre alla evasione del CONCUTELLI, oltre ad appoggi di tipo logistico in Sicilia....

Mi disse Valerio che per decidere l'omicidio del politico siciliano vi era stata una riunione in casa MANGIAMELI e in casa vi erano anche la moglie e la figlia di MANGIAMELI, riunione cui aveva partecipato anche uno della Regione Sicilia, che aveva dato le opportune indicazioni e cioè la «dritta» per commettere il fatto....".

Al P.M. di Roma, il 27.3.1986 Vol. XIII Fot. 607532

"Il giorno dopo (l'omicidio MANGIAMELI: n.d.r.) chiesi a Valerio il motivo per il quale intendeva uccidere anche la moglie e la bambina del MANGIAMELI.

Mi rispose che la moglie era più pericolosa del marito perchè «sapeva» più del MANGIAMELI stesso.

Io gli dissi che non mi sembrava un buon motivo, in quanto se era vero che il MANGIAMELI si era approfittato dei giovani di T.P. («Terza Posizione») e si era appropriato di denaro, era sufficiente che pagasse lui e non era necessario uccidere anche gli altri.

Fu allora che Valerio disse che tutta la famiglia si era approfittata di lui e in particolare, assumendo di essere in grado di procurare appoggi logistici a lui ed al costituendo gruppo CAVALLINI nonchè di organizzare l'evasione di un simbolo della destra quale CONCUTELLI,

aveva indotto lui ed il CAVALLINI ad uccidere un politico siciliano.

La decisione era stata adottata nel corso di una riunione... alla quale, come mi disse mio fratello, aveva partecipato anche la moglie del MANGIAMELI oltre ad un amico del MANGIAMELI impiegato alla Regione Sicilia che aveva fornito le indicazioni necessarie per la individuazione dell'obiettivo ed il momento in cui colpirlo...".

Al G.I. di Palermo, il 29.3.1986 (Vol. XIII Fot. 607544)

".... questi appoggi ed aiuti sarebbero venuti al MANGIAMELI ed al nostro gruppo, come mi disse mio fratello, in cambio di un favore fatto ad imprecisati ambienti che avevano interesse all'uccisione del Presidente della Regione Siciliana.

All'uopo era stata fatta una riunione a Palermo in casa del MANGIAMELI, in periodo che non so di quanto antecedente all'omicidio del MATTARELLA, e nel corso di essa erano intervenuti, oltre al MANGIAMELI, mio fratello Valerio, la moglie del MANGIAMELI, ed una persona della Regione (non so se funzionario o politico)..."

AL G.I. DI PALERMO, il 25.5.1986 (Vol. XX Fot. 633230)

"... Confermo, previa lettura avutane, la dichiarazione da me resa ai GG.II. di Palermo il

29.3.1986.

Ribadisco di avere appreso direttamente da mio fratello Valerio che lui e Gilberto CAVALLINI erano stati gli autori materiali dell'omicidio dell'On.le Piersanti MATTARELLA e che tale decisione era stata preceduta da una riunione avvenuta in casa del MANGIAMELI, alla quale avevano partecipato, oltre a mio fratello stesso, il MANGIAMELI, la moglie ed un funzionario o un uomo politico della Regione Siciliana, che aveva fornito i particolari nelle abitudini del parlamentare siciliano, necessari per la consumazione dell'omicidio....".

A queste dichiarazioni di Cristiano sul ruolo potenzialmente svolto da Rosaria AMICO nella fase preparatoria dell'omicidio MATTARELLA, è stata già dedicata una approfondita analisi nella parte dedicata all'omicidio di Francesco MANGIAMELI.

E si è già rilevato che - mentre la causale dell'omicidio di MANGIAMELI e della progettata uccisione degli altri dirigenti di "Terza Posizione" (FIORE e ADINOLFI) deve essere individuata in una situazione determinatasi nell'agosto 1980 - ben diverse, e originate proprio da quell'omicidio, erano le ragioni che, contemporaneamente, rendevano necessaria l'uccisione della moglie e della figlia di MANGIAMELI.

Queste ultime "sapevano troppo" sulle precedenti gravissime complicità tra Valerio FIORAVANTI e MANGIAMELI nell'omicidio di Piersanti MATTARELLA.

Finchè il loro congiunto era in vita, esse non avrebbero

parlato, poichè altrimenti avrebbero coinvolto irrimediabilmente anche lui.

Una volta appresa la sua morte, la AMICO e la figliuola avrebbero, invece, potuto parlare per più motivi:

- perchè non avevano più ragione di proteggere anche il loro congiunto;
- perchè potevano essere sottoposte a penetranti pressioni da parte delle Autorità che avrebbero indagato sull'omicidio;
- infine, perchè avrebbero potuto, in tal modo, attuare una vendetta nei confronti di Valerio.

A questo punto si comprende, come s'è già detto in altra parte, la precisa esigenza logica delle confidenze fatte da Valerio al fratello Cristiano.

Questi, infatti, non aveva mai chiesto alcun particolare chiarimento sulla ragione dell'omicidio del MANGIAMELI, poichè si era appagato delle spiegazioni dategli da Valerio e perchè non vi era l'abitudine di non fare mai troppe domande.

Egli, invece, non riusciva logicamente a capire l'insistenza di Valerio nel voler agire pure contro la moglie e la figlia dell'ucciso.

Fu per questo motivo che Valerio si vide costretto a rivelargliene la ragione:

Cristiano FIORAVANTI al G.I. di Palermo, il 19.12.1986 (Vol. XXV Fot. 702731)

"Sono sicuro che Valerio mi abbia detto la verità nel confidarmi le sue responsabilità nell'omicidio dell'uomo politico siciliano.

Egli doveva convincermi dell'utilità, dopo l'uccisione del MANGIAMELI, anche dell'uccisione della moglie e della figlia di quest'ultimo e, pertanto, doveva presentarmi una reale esigenza; e mi disse, pertanto, che la moglie aveva partecipato alla riunione in cui si era decisa l'uccisione ed era ancor più pericolosa del marito".

Rosaria AMICO è stata più volte interrogata in qualità di indiziata ed ha sempre negato non soltanto di essere coinvolta nell'omicidio MATTARELLA, ma anche di esserne mai stata a conoscenza.

Ella si è sempre preoccupata soltanto di dissociare nettamente la propria posizione dalle vicende del marito, senza curarsi affatto di fornire elementi o argomenti atti a sostenere anche l'estraneità di quest'ultimo all'omicidio MATTARELLA:

Al G.I. di Palermo, il 6.5.1986 (Fot. 627347 vol. XV)

"Il G.I. chiarisce all'indiziata gli elementi a suo carico in ordine all'omicidio MATTARELLA, emergenti prevalentemente dalle dichiarazioni di Cristiano FIORAVANTI... e la invita a fornire, ove lo creda, le sue

discolpe.

L'indiziata risponde: intendo rispondere e faccio presente che mi sono presentata spontaneamente perchè questa accusa a mio carico mi sembra mostruosa.

Escludo categoricamente di avere mai partecipato o, comunque, di avere assistito a qualsivoglia riunione in cui sia stata decisa l'eliminazione dell'on. MATTARELLA o di altri.

Anzitutto, intendo puntualizzare che i rapporti fra me e mio marito, pur essendo ispirati a reciproco affetto, erano turbati dal fatto che io non dividevo affatto il suo attivismo politico; da tale contrasto nascevano continui litigi.

Lo esortavo continuamente a dedicarsi esclusivamente all'insegnamento e giunsi perfino a fargli rivolgere questo invito da nostra figlia anche se aveva, allora, cinque o sei anni.

Mio marito le rispose che avrebbe rinunciato alle sue idee solo se essa avesse rinunciato, a sua volta, a guardare i cartoni animati alla televisione.

Circa la sua conoscenza con Valerio FIORAVANTI, posso dire che la stessa risale al febbraio - marzo 1980.

Deduco ciò dal fatto che, quando, come appresso dirò, nel luglio '80, egli mi disse che avremmo dovuto ospitare una coppia di ragazzi da lui conosciuti a Roma (Riccardo e Marta mi disse che si chiamavano), mi disse che li aveva conosciuti qualche mese prima, perchè presentatigli da Roberto FIORE, da me conosciuto a Palermo o meglio in un

campo vicino BENEVENTO nell' estate dell'anno precedente. Roberto FIORE lo rividi a Palermo nel maggio - giugno del 1980, quando è venuto in questa città, ospite a casa mia per incontrarsi con mio marito.

Sul FIORAVANTI (le sue esatte generalità le ho apprese per caso a Tre Fontane durante un suo alterco con mio marito), mio marito non mi diede alcuna spiegazione, nel senso che non mi riferì affatto in quale contesto lo avesse conosciuto, anche se mi sembrava abbastanza ovvio che avesse idee politiche simili a quelle di mio marito.

Tuttavia mi precisò che il FIORAVANTI non apparteneva a Terza Posizione ma ad un gruppo non meglio specificato inserito in un'area politica omogenea.

La convivenza con Valerio e la sua compagna si rivelò ben presto impossibile per il carattere dispotico del FIORAVANTI, che giunse perfino a tentare di picchiare mia figlia per un motivo banale.

A D.R. Durante la permanenza a Tre Fontane, Valerio e la MAMBRO passavano il tempo riposando e andando al mare.

Mi risulta, però, che egli telefonava frequentemente dal telefono pubblico sito nella piazza di Tre Fontane ad un tale, che lui chiamava Gigi.

So che Gigi è Gilberto CAVALLINI, poichè ciò mi è stato riferito dai Giudici che mi hanno interrogato su queste vicende.

Mio marito, cui chiesi chi fosse questo Gigi, mi rispose che trattavasi di un amico di Valerio, e di lui mi

descriesse anche l'aspetto fisico, precisandomi che era scuro e dall'aspetto strano.

Sull'attività politica del CAVALLINI, mio marito non mi disse altro.

Durante la permanenza di Valerio e della MAMBRO a casa nostra, mio marito si allontanò per tre giorni.

Questa sua partenza creò grave dissapore tra di noi. Mio marito, come al solito, non mi diede alcuna spiegazione sui motivi della sua partenza ma successivamente, da un suo colloquio col FIORAVANTI al rientro a Tre Fontane, appresi che aveva preso in affitto per quest'ultimo una casa a circa due chilometri da Taranto in riva al mare.

Successivamente, gli chiesi spiegazioni sui motivi di tale suo interessamento per il FIORAVANTI, che a Tre Fontane si era comportato in modo inqualificabile con noi e con la sua stessa convivente.

Anche sul punto, mio marito fu evasivo, ma riconobbe, comunque, che il FIORAVANTI era un pazzo e non si poteva avere a che fare con lui.

Gli ultimi due giorni della permanenza dei due a casa nostra avvenne in un clima di assoluta tensione, tanto che non ci rivolgevamo nemmeno la parola e accolsi la loro partenza con vero sollievo.

Tuttavia li accompagnammo, in macchina, all'aeroporto di Palermo.

A D.R. Mi ero resa conto che il FIORAVANTI gravitava nella stessa area politica di mio marito, ma mi sorpresi nell'apprendere da lui che era tutt'altro che un idealista.

Infatti, a una mia domanda su che cosa si aspettasse da questo suo impegno politico, egli mi rispose: "io voglio una villa con piscina e divertirmi con i miei amici".

A D.R. Apprendo solo ora e dalla S.V. l'esistenza della c.d. "banda della Magliana".

Questo nome non mi dice nulla...

A D.R. Non ho ricordo specifico di commenti da parte di mio marito dell'omicidio MATTARELLA; per me era scontato che si trattasse di un omicidio di mafia...

... A D.R. Mio marito era molto amico di CONCUTELLI e, fra l'altro, sua sorella è stata fidanzata con quest'ultimo".

AL G.I. di Palermo, il 19.6.1986 (Fot. 642771 vol. XX)

"Il G.I. informa particolareggiatamente l'AMICO Rosaria che Valerio FIORAVANTI, nel suo interrogatorio del 7 giugno 1986, ha ammesso di essere stato a Palermo nel gennaio '80 e di essere stato ospite di casa sua; che ha precisato e ribadito di aver conosciuto essa AMICO in quell'occasione e che ha dormito nella camera da letto della bambina. L'indiziata risponde:

Escludo categoricamente che ciò sia vero e non riesco a spiegarmi il motivo per cui il FIORAVANTI dica queste falsità.

E' vero che il medesimo conosce casa mia, ma ciò perchè prima che venisse con noi a "Tre Fontane", nel luglio 1980,

lo accompagnammo a casa nostra ed è entrato con noi, nel nostro appartamento.

Il G.I. fa rilevare alla AMICO che nel suo precedente interrogatorio essa aveva ommesso di riferire questo particolare.

L'indiziata risponde: non avevo detto prima ciò perchè mi era sfuggito di mente, non annettendovi alcuna particolare rilevanza.

Adesso, anzi, ricordo che dopo essere andati a rilevare il FIORAVANTI e la MAMBRO in albergo, ci recammo a casa nostra perchè dovevo prendere degli utensili domestici che ci servivano per la villeggiatura a "Tre Fontane"; e poichè era già tardi, preferimmo pranzare prima di partire per "Tre Fontane".

Ricordo in particolare che Valerio si accorse che la maniglia della porta di ingresso, dal lato interno, era svitata e chiese a mio marito un cacciavite per aggiustarla, senza peraltro riuscirvi.

A D.R. Io non sapevo che Valerio FIORAVANTI e la MAMBRO - che allora peraltro non conoscevo - sarebbero venuti a Palermo nel periodo pasquale del 1980: (E' il periodo del secondo progetto di evasione del CONCUTELLI da attuare a Palermo: n.d.r.).

Era programmato, invece, da tempo, su iniziativa di mia suocera, che ci saremmo dovuti recare a Torino dove abitava una sorella di mio marito, Antonietta MANGIAMELI in DELFINO, che attualmente abita negli USA (Connecticut); il marito di mia cognata, DELFINO Lorenzo, è un ingegnere e

attualmente lavora presso una fabbrica aeronautica statunitense, mentre prima lavorava per la FIAT.

Mio marito non mi ha mai prospettato alcuna perplessità o alcun impedimento a recarsi con noi a Torino nel periodo pasquale del 1980.

A D.R. Non posso né escludere né confermare che mio marito avesse lasciato, all'atto della nostra partenza per Torino, una lettera al portiere del nostro stabile.

Io, comunque, non me ne sono accorta (v. sul punto, l'interrogatorio di Valerio FIORAVANTI del 7.6.1986: n.d.r., Vol. XX Fot. 639197).

A D.R. Non ricordo se prima della nostra partenza per Torino mio marito si sia allontanato da Palermo.

Posso dire che, generalmente ogni due o tre mesi, egli partiva da Palermo, riferendomi che si recava a Roma per collaborare nella redazione del giornale "Terza Posizione". Egli almeno così mi diceva, e io non sono in grado né di confermare né di escludere che potesse recarsi in altri posti.

Egli generalmente mancava non più di una settimana.

A D.R. Mio marito non mi ha mai detto di essere stato a Padova.

A D.R. In effetti, mi stupì non poco che nell'alba successiva all'omicidio di MATTARELLA, fossero state fatte delle perquisizioni domiciliari nelle abitazioni di appartenenti, o ritenuti tali, alla destra eversiva. Peraltro, al suo rientro dalla caserma dei CC. dove era

stato accompagnato dopo la perquisizione, mio marito mi riferì che era stato avvicinato, dopo l'interrogatorio e mentre stava per andar via, da un individuo in borghese, che gli aveva offerto armi e una cospicua somma di danaro, purchè gli riferisse fatti rilevanti sul terrorismo di sinistra.

Debbo dire, però, che questa motivazione addottami da mio marito mi sembrò piuttosto evanescente e fattami più che altro per non farmi preoccupare...

... A D.R. Confermo che Giorgio VALE è stato ospite a casa mia, nel giugno 1980, insieme con Roberto FIORE.

I due si sono trattenuti un paio di giorni e in questo periodo FIORE e mio marito si sono recati a Catania per incontrarsi con persone a me ignote, ritengo per motivi inerenti a "Terza Posizione".

Al G.I. di Palermo, il 10.4.1990 (Vol. LXVII fot. 918971)

"Confermo, previa lettura integrale avutane, l'interrogatorio reso, quale indiziata, al G.I. il 19.6.1986 (Vol. XX Fot. 642771), insistendo nel contenuto dello stesso, nonostante tutte le osservazioni fattemi, alla stregua delle emergenze processuali di cui mi è stata data pure lettura, concernenti soprattutto una riunione in casa mia, cui avrei assistito o partecipato prima dell'omicidio dell'on. MATTARELLA.

Ribadisco che ho sempre detto la verità e non capisco perchè ci si ostini a non credermi.

Tra l'altro, fu solo durante l'interrogatorio del 19.6.1986 che appresi che Valerio FIORAVANTI ed il suo gruppo avrebbero tentato di uccidermi, insieme alla mia bambina, dopo avere ucciso mio marito, Francesco MANGIAMELI.

Dico ciò per meglio spiegare come io sia totalmente estranea ad ogni fatto di cui sono stata resa edotta dalla S.V.

A D.R. Conosco di nome Giuseppe DI MITRI, ma non ne ricordo le sembianze.

Può darsi che sia stato a casa mia, ma non posso affermarlo o escluderlo se non mi viene mostrata almeno una foto di lui.

Infatti, a casa mia mio marito teneva molte riunioni e mi è capitato di vedere molte persone di cui ignoro tuttora i nomi.

A D.R. Ricevo lettura di quanto dichiarato da VOLO Alberto alla S.V. il 14.4.89 circa un nostro incontro, a Roma, con Roberto FIORE.

Al riguardo, mentre posso confermare la veridicità di tutte le circostanze riferite dal VOLO, devo escludere di avere sentito dire al FIORE che l'uccisione di mio marito era stata opera dei servizi segreti...

A D.R. Non ho alcuna difficoltà a rivelare il contenuto di una mia conversazione con Francesca MAMBRO, durante la recente celebrazione del processo per la strage di Bologna in Assise di Appello.

La MAMBRO, da cui speravo di sapere perchè avessero

ucciso mio marito, mi ha detto che si determinarono a farlo perchè "erano isterici e paranoici" e che era stato Cristiano FIORAVANTI a "trascendere nella discussione" dopo avere chiesto dei chiarimenti a mio marito.

A D.R. Con Alberto VOLO ho continuato ad intrattenere contatti saltuari in questi ultimi dieci anni.

Recentemente, dopo un lungo periodo in cui non ci si vedeva, mi ha invitata per il battesimo di una sua figlia".

Alla luce dei risultati acquisiti in esito all'istruttoria, è certo che Rosaria AMICO non dice il vero, allorchè sostiene di essere stata sempre totalmente ignara delle attività e delle frequentazioni "politiche" del marito, nonchè dei motivi della sua uccisione (v., da ultimo, in questo senso, il riferimento alla conversazione con Francesca MAMBRO durante la celebrazione del processo per la strage di Bologna, in grado di appello).

Nel Capitolo 2, nella parte riservata all'omicidio di Francesco MANGIAMELI, sono state già ricordate le motivate conclusioni sul perchè della completa inattendibilità della AMICO (e di Alberto VOLO), come riportate nella sentenza della Corte di Assise di Roma del 16.7.1986 (passata in giudicato), concernente quell'omicidio.

Dopo una dettagliata analisi degli interrogatori resi da entrambi nelle varie fasi del procedimento, la Corte di Roma concludeva infatti:

"Gli interrogatori di Alberto VOLO e Rosaria AMICO - valutati criticamente - lasciano trasparire la preoccupazione dei medesimi di non dire tutto quanto è a

loro conoscenza in ordine al crimine e al terreno che lo maturò, e di velare con il falso il vero, alterandone i contorni, per impedire la completa ricostruzione del fatto e del suo retroscena.

Certo è, comunque, che le loro dichiarazioni, pure negli spazi non colmati, nelle artate rappresentazioni, nei contrasti che è dato cogliervi, presentano un comune denominatore: quello dell'indicazione del gruppo omicida, gruppo facente capo a Valerio FIORAVANTI..."

Più oltre poi - con riferimento alla imputazione di favoreggiamento personale contestata in quel processo alla AMICO per le dichiarazioni false e reticenti rese ai Carabinieri di Palermo ed al Procuratore della Repubblica di Roma in ordine ai retroscena della scomparsa del marito - la Corte di Assise di Roma, giudicando dimostrato il fatto-reato ascritto all'imputata, osservava:

"Le dichiarazioni della AMICO, riconosciute dalla stessa come false o reticenti segnatamente per quanto concerne i movimenti e i contatti di MANGIAMELI a Roma negli ultimi giorni della sua vita e le notizie che ella aveva appreso parlando con Roberto FIORE, concretarono un atteggiamento, volontario e consapevole, che, importando un ostacolo alle indagini e quindi all'esatta ricostruzione dei fatti, si risolse in un "aiuto" in favore dei responsabili del crimine.

La singolarità del comportamento dell'imputata è resa

manifesta anche dalle seguenti circostanze:

- non denunciò la scomparsa del marito e non si premurò di interpellare le Autorità di Polizia circa un suo eventuale arresto;
- l'11 settembre raggiunse Palermo viaggiando sotto falso nome;
- telefonicamente, avvertì i suoi parenti di essere arrivata poco prima, insieme con Francesco, da Mazara Tre Fontane e che si sarebbero recati da loro per pranzare; successivamente, accampò un imprevisto impegno per disdire l'appuntamento;
- tacque l'eccezionale evento anche ai familiari di MANGIAMELI;
- la mattina del 12 settembre disse a Ettore MALTESE che non aveva notizie del marito da sette giorni.

Tuttavia la sua punibilità è esclusa in forza dell'art. 384 C.P.

Rosaria AMICO temeva, riferendo quanto era a sua conoscenza, di mettere in luce relazioni compromettenti e condotte illecite del marito e di essere implicata in inchieste contro l'eversione di destra.

Insomma, dire la verità, tutta la verità, se da una parte avrebbe indirizzato immediatamente gli investigatori sulla "pista" giusta, dall'altra avrebbe significato per lei, stante la concatenazione dei fatti e delle persone,

l'esporsi al concreto pericolo di essere incriminata e di subire nocumento nella libertà...".

Rosaria AMICO, dunque, sapeva certamente, sulle relazioni ed attività illecite del marito, molto di più di quanto abbia cercato di fare credere anche negli interrogatori resi in questo procedimento.

Ciò risulta perfino dalle dichiarazioni di Valerio FIORAVANTI, il quale - invitato a spiegare il motivo del suo proposito di eliminare anche la moglie del MANGIAMELI subito dopo l'omicidio di questo - ha sostenuto che era stato indotto a quella determinazione dalla necessità di impedire una "fuga di notizie" sui piani di evasione di CONCUTELLI.

Si è già rilevato ampiamente che questa tesi è volutamente riduttiva, anche se evidenzia che, quanto meno, la AMICO era a conoscenza di quei progetti di evasione.

Che la posizione della AMICO non fosse del tutto distaccata dalle vicende del marito è bene evidenziato, ancora, da due incisive osservazioni di Valerio FIORAVANTI e di Francesca MAMBRO.

Il primo, infatti, nell'interrogatorio reso al G.I. di Palermo il 7.6.1986, sempre con riferimento ai piani di evasione di CONCUTELLI, affermava (Vol. XX Fot. 639197):

"A D.R. Ignoro in quale misura l'AMICO Rosaria, moglie del MANGIAMELI, fosse a conoscenza dei nostri piani.

Posso dire, però, che, durante la successiva nostra permanenza a Tre Fontane a casa del MANGIAMELI, di cui

appresso dirò, l'AMICO si atteggiava a guerrigliera e sbandierava con chicchessia la sua amicizia con CONCUTELLI, indispettendomi non poco, poichè ciò era molto pericoloso...".

La MAMBRO, nell'interrogatorio reso al G.I. di Palermo il 24.6.1986, riferiva invece un dettaglio particolarmente significativo (Vol. XX Fot. 642924):

«A D.R. Non ricordo se Valerio e la moglie del MANGIAMELI già si conoscessero, né ricordo se, a casa del MANGIAMELI, tentò di riparare la maniglia della porta di ingresso.

A D.R. Escludo che l'AMICO avesse il comportamento tipico delle "donne siciliane"; essa assisteva liberamente ai nostri discorsi e noi non adottavamo alcuna cautela per evitare che ci ascoltasse...».

E' possibile, a questo punto, tentare di trarre una conclusione sulla posizione di Rosaria AMICO.

L'analisi finora compiuta induce a ritenere convalidata da numerosi positivi riscontri la notizia riferita da Cristiano FIORAVANTI, secondo la quale il fratello Valerio aveva deciso di eliminare la AMICO perchè "era a conoscenza di molte cose" riguardanti, specificamente, l'omicidio MATTARELLA.

Non v'è dubbio, inoltre, che tali pericolose conoscenze poterono essere acquisite dalla AMICO nel corso della riunione in casa sua, durante la quale venne discussa la preparazione dell'omicidio.

Non è affatto chiaro, invece, quale ruolo abbia svolto in quella fase Rosaria AMICO.

Più particolarmente, non è dato sapere se la donna:

- 1) abbia "partecipato" a quella riunione apportando un personale contributo, anche soltanto morale, alla decisione di uccidere il Presidente della Regione Siciliana;
- 2) abbia semplicemente "assistito" a quella riunione, senza ingerirsi in alcun modo nella discussione, e tuttavia apprendendone il contenuto, che i partecipanti non si sarebbero curati di nasconderle per l'affidamento che, allora, essi riponevano in lei (per un riscontro logico di quest'ipotesi, v. la surricordata osservazione di Francesca MAMBRO sulla abitudine della AMICO di "assistere liberamente" ai "loro discorsi");
- 3) abbia soltanto percepito, in tutto o in parte, il contenuto dei discorsi fatti in quella riunione, senza tuttavia parteciparvi o assistervi.

Nessuna delle indicate ipotesi può, con ragionevole certezza, essere privilegiata rispetto alle altre.

Una indicazione puramente logica - nel senso di una consapevolezza acquisita dalla donna all'infuori di qualsiasi forma di partecipazione materiale o morale al fatto - può tuttavia dedursi da due circostanze:

- 1) la mancanza di qualsiasi elemento concreto, atto ad evidenziare un intervento attivo della AMICO nella

ideazione, preparazione ed esecuzione dell'omicidio;

- 2) l'associazione logica, operata dallo stesso Valerio FIORAVANTI nelle confidenze fatte al fratello Cristiano, tra la moglie e la figlia di MANGIAMELI, che, essendo allora una bambina, non poteva ovviamente partecipare consapevolmente alla riunione, ma aveva potuto soltanto udire qualcosa di gravemente compromettente per i partecipanti.

D'altra parte, come si è visto, il semplice pericolo che le due donne potessero aver appreso qualcosa, e potessero poi rivelarlo dopo l'omicidio del loro congiunto, era per Valerio FIORAVANTI motivo sufficiente per concepire la loro eliminazione.

Per le considerazioni svolte, non vi è idonea prova per ritenere che Rosaria AMICO abbia fornito apporti morali o materiali ai fatti criminosi costituenti oggetto del presente procedimento per l'omicidio dell'on. MATTARELLA.

Tuttavia, permangono notevolissime perplessità sulla sua condotta, pur non rilevando le stesse ai fini della sussumibilità in alcuna fattispecie penale.

Un'ultima considerazione appare utile trarre dalle sue pur reticenti dichiarazioni e riguardano Valerio FIORAVANTI, nella parte in cui la AMICO si "lascia sfuggire" una notazione circa l'assenza di idealità nell'azione politica complessiva di Valerio.

Tra l'altro, ancorchè si versi nel campo delle pure ipotesi, non può escludersi che questa osservazione della AMICO possa essere stata da lei esternata al FIORAVANTI e questi, dopo

l'omicidio del MANGIAMELI e la strage di Bologna, possa avere fortemente temuto che una dichiarazione del genere - eventualmente fatta all'A.G. - permettesse agli inquirenti di più strettamente collegare la di lui personalità a fatti "infamanti" (secondo l'incisiva valutazione proveniente da Gabriele DE FRANCISCI).

Anche nei confronti della AMICO, tuttavia, deve essere dichiarata l'impromovibilità dell'azione penale e l'archiviazione degli atti, in assenza di elementi probatori a lei contrari.

* * * * *

Nessun elemento è, altresì, emerso a carico dei seguenti indiziati, le cui posizioni vanno archiviate:

- MAMBRO Francesca
- SODERINI Stefano
- FIORAVANTI Cristiano
- BELSITO Pasquale
- TRINCANATO Lorenzo
- MANFRIN Angelo

* * * * *

Inoltre, come detto all'inizio di questa parte, per l'omicidio MATTARELLA sono pure stati indiziati, al fine di compiere le necessarie perizie balistiche comparative, molti

personaggi collegati o collegabili a "Cosa Nostra", trovati in possesso di armi corte in tempi diversi.

Le risultanze negative delle perizie in parola impongono, in assenza di altri elementi, di archiviare anche gli atti relativi a questi indiziati e cioè:

- ROTOLO Salvatore
- SINAGRA Vincenzo (n. 1952)
- SINAGRA Antonio
- DI MAIO Vincenzo
- RACCUGLIA Cosimo
- GIAMBRONE Vito
- MARCHESE Antonino
- FICI Giovanni

per i quali va dichiarata l'impromovibilità dell'azione penale.

* * * * *

OMICIDI LA TORRE E DI SALVO

Soluzione analoga alle posizioni da ultimo trattate, vertendosi nella stessa situazione di fatto e di diritto, deve essere adottata in ordine agli indiziati di questi due omicidi e cioè:

- PRESTIFILIPPO Mario (ucciso il 29.9.1987)
- LOMBARDO Giovan Battista
- IERACI Cosimo
- DECEMBRINI Silvestro
- MARTINO Domenico
- SIMONE Riccardo
- GRECO Salvatore fu Giuseppe (n. 1927, «il senatore»)
- GRECO Salvatore fu Pietro (n. 1924, «l'ingegnere»)
- SANTAPAOLA Benedetto
- MARCHESI Filippo
- VERNENGO Pietro
- ZANCA Carmelo
- SPADARO Tommaso
- CROCCO Salvatore
- CROCCO Claudio
- CIBRARIO Giuseppe
- MINASOLA Sergio
- CONSIGLIO Antonino

in ordine ai quali va dichiarata l'impromovibilità dell'azione penale e l'archiviazione degli atti loro relativi.

* * * * *

CAP. XII

MEMORIE DIFENSIVE

I Difensori di taluni imputati (CALO', Michele GRECO e GERACI) e della parte civile PCI-PDS hanno rassegnato delle memorie illustrative, in ordine alle cui osservazioni - in generale - si è ritenuto di fornire risposte nelle pertinenti parti della motivazione della presente sentenza-ordinanza. Per altri temi, invece, appare opportuno dare chiarimenti in questo capitolo.

Non può omettersi di sottolineare, comunque, che la memoria della parte civile PCI-PDS è stata depositata di gran lunga al di fuori dei termini di cui all'art. 372 c.p.p. abrogato, seppur abbondantemente prorogati (45 gg. complessivi), con comprensibile difficoltà per questo Ufficio di offrire alla stessa tutte le risposte che avrebbe meritate.

Preliminarmente, giova però rilevare - anche in merito ad una osservazione contenuta nella memoria dell'avv. ODDO (per CALO') - che la cennata parte civile si è legittimamente costituita in questo giudizio, per la prima volta, soltanto in data 25 gennaio 1991, giorno in cui è stata notificata ad un imputato di questo processo l'atto di costituzione in giudizio dell'1.6.1990 (cfr. vol. CIII fot. 946170 segg.).

E' noto, infatti, che la costituzione di parte civile (nella fase istruttoria) è un atto complesso che non si perfeziona col semplice deposito della dichiarazione di costituzione presso la

Cancelleria del giudice adito, sibbene postula - ai fini dell'efficacia del contraddittorio - (trattandosi comunque di una comune azione civile di risarcimento instaurata in sede penale) la notificazione della dichiarazione ad almeno uno degli imputati.

Ciò è avvenuto per la prima volta soltanto il 25 gennaio 1991.

Tuttavia giova specificare che, in precedenza, quando ancora il processo per l'omicidio dell'on. LA TORRE e del DI SALVO non aveva imputati noti, l'allora Segretario generale "pro tempore" del PCI notificò un atto di costituzione contro Ignoti solo al P.M., che ovviamente non poteva dispiegare effetto alcuno, ben essendo evidente che un'azione civile di risarcimento richiede almeno un imputato noto, ex art. 95, comma 1°, c.p.p. abrogato (cfr. vol. LXXXVI fot. 621491 segg.).

Dopo tale data, allorchè con l'esercizio dell'azione penale contro gli odierni prevenuti il processo potenzialmente avrebbe consentito la costituzione di parte civile, il PCI non ha più curato tale adempimento fino alla data sopra ricordata del 25 gennaio 1991.

In tal senso, pertanto, non si comprende bene la mancanza di quali avvisi (ex art. 304 segg. c.p.p. abrogato) possa lamentarsi - come si fa - nella memoria difensiva del PCI-PDS, in relazione ad atti processuali per i quali questi sono dovuti alle parti, atteso che il PCI-PDS non ha curato di costituirsi parte civile durante la fase istruttoria "attiva", conclusasi per legge il 31.12.1990.

Precedentemente, invero, lo stesso partito (attraverso un proprio procuratore speciale) aveva presentato delle memorie, evidentemente sul falso presupposto di essere parte civile costituita nel processo.

Avverso tali documentazioni, l'avv. ODDO ha richiesto la loro espunzione dal procedimento, sul rilievo che proverrebbero da fonte non legittimata.

Al riguardo, però, va osservato che, se è vero - come dimostrato - che il PCI-PDS non si è mai costituito fino al 25.1.1991, tuttavia le memorie e le istanze da questo partito prima presentate al giudice istruttore sono da ritenere legittime, ex art. 306 c.p.p. abrogato, che attribuisce alla persona offesa il ruolo di spiccata rilevanza pubblicistica di collaborare alla ricostruzione storica dei fatti ed all'accertamento della verità, presentando memorie, indicando elementi di prova e proponendo indagini.

A differenza, tra l'altro, delle istanze proposte dalle parti costituite, quelle "de quibus" non obbligano il giudice all'adozione di specifici provvedimenti (di accoglimento o di rigetto), non essendo la facoltà di istanza dell'offeso presidiata dalla comminatoria di alcuna sanzione processuale (Corte Cost. 71/206).

Anzi, se è consentita in questa sede un'osservazione correlata a quanto appena detto, si potrebbe obiettare al PCI-PDS che se alcune delle cose scritte nella memoria del 30.5.1991 fossero state riferite o prodotte a tempo debito, probabilmente il contributo all'istruzione sarebbe stato più proficuo.

Un argomento prospettato dalla p.c. PCI-PDS è costituito

dalla presunta non acquisibilità al presente processo - istruito ancora col "vecchio rito" - delle dichiarazioni rese da taluni testi al P.M., dopo l'entrata in vigore del vigente c.p.p., in sede di INDAGINI PRELIMINARI, sul rilievo che vi osterebbe un divieto di legge, in base al principio processuale «tempus regit actum».

Al riguardo, va osservato che tutti gli atti della specie, in generale, sono stati:

- A) legittimamente trasmessi dal P.M. (che li aveva acquisiti, come detto, nell'ambito di un procedimento avviato col nuovo c.p.p.) in adempimento di un "potere-dovere" espressamente previsto sia dall'art. 117 c.p.p. vigente sia dall'art. 165 bis c.p.p. abrogato.

Tale "potere-dovere" è espressione di un generale principio procedurale, destinato a consentire l'utilizzazione di elementi acquisiti in procedimenti diversi, dei quali la sostanziale connessione probatoria non determina la riunione per disposizione di legge (v., ad esempio, art. 259 Disp. Att. c.p.p. con riferimento al rapporto tra procedimenti che proseguono con l'osservanza del c.p.p. abrogato e quelli disciplinati dal vigente codice) ovvero per esigenze di economia e speditezza processuale, discrezionalmente valutate;

- B) legittimamente acquisiti dal G.I. in questo processo, regolato dalle norme del codice abrogato, attesa la relazione logica e probatoria con l'oggetto del presente

procedimento, in applicazione del disposto di cui all'art. 165 bis c.p.p. previgente.

Al riguardo, appaiono prive di fondamento giuridico le obiezioni, ad esempio contenute nella memoria della cennata parte civile, poichè:

- 1) il divieto di acquisizione stabilito dall'art. 238 c.p.p. vigente non soltanto non opera nell'ambito del presente procedimento (disciplinato, come detto, dal c.p.p. abrogato), ma riguarda, altresì, pur nell'ambito dei processi regolati dal nuovo codice, soltanto la fase del dibattimento, ispirato ai principi del sistema accusatorio;
- 2) è del tutto errato il richiamo al principio «tempus regit actum» (dal quale la memoria presume di derivare l'inapplicabilità al processo in esame della precedente legge processuale), giacchè esplicite disposizioni di legge (artt. 241 segg. Disp. Att. c.p.p. vigente) prevedono la prosecuzione di determinati procedimenti, tra cui è quello "de quo", con l'osservanza delle norme del c.p.p. abrogato, in esse compresa quella di cui all'art. 165 bis c.p.p. previgente (concernente la comunicabilità di copie di atti in procedimenti diversi);
- 3) è, parimenti, del tutto errato il richiamo all'art. 144 bis c.p.p. abrogato, dal quale la memoria presume di dedurre - anche alla stregua del vecchio codice - il divieto di acquisizione di "atti di procedimenti connessi in cui non fosse stata ancora elevata una imputazione".

Nella memoria, infatti, si trascura di considerare che alla fattispecie si applica non già l'art. 144 bis c.p.p. abrogato (introdotto dall'art. 3 L. 8.8.1977 n. 534 con riferimento all'ipotesi particolare di esclusione degli effetti della connessione per i procedimenti indicati dall'art. 48 bis del codice abrogato, introdotto appunto dall'art. 2 della citata L. 534/1977), sibbene la norma dell'art. 165 bis c.p.p. previgente, introdotta da una legge posteriore (art. 4 D.L. 21.3.1978 n. 59, convertito nella L. 18.5.1978 n. 191) ed espressiva, come già detto, di un principio generale riprodotto con identità di contenuto dal nuovo codice di rito (art. 117). Altro tema sollevato dalla ripetuta memoria nell'interesse del PCI-PDS è quello relativo ad asserite carenze istruttorie in tema di perizie balistiche.

Al riguardo, deve osservarsi, con riferimento al foglio di lumi del consulente di parte Maurizio CORONATO (allegato alla memoria), quanto segue.

Il cennato consulente fa rilevare una presunta carenza della perizia balistica collegiale relativa ai reperti LA TORRE-DI SALVO (analisi merceologica quantitativa) e solleva obiezioni su quanto sostenuto dal P.M. in requisitoria circa la qualificazione del munizionamento cal. 45 ACP.

Su questi punti, deve osservarsi che:

- A) l'opinione esposta dal consulente CORONATO in ordine al cartucce cal. 45 ACP, secondo cui questo dovrebbe intendersi "munizionamento da guerra" per il solo fatto che

fu rifiutata l'iscrizione in Catalogo della pistola semiautomatica COLT mod. 1911/A1 e derivate, non trova alcun riscontro, in quanto numerose armi da guerra rimangono tali seppure utilizzano munizionamento per armi comuni da sparo così come il munizionamento non cambia classificazione se viene utilizzato anche nelle armi da guerra (ad es.: SKORPION in cal. 7.65 mm. Browning, e pistola semiautomatica BERETTA mod. 70 in cal. 7.65 mm. Browning; la prima arma è da guerra in quanto è a funzionamento automatico, mentre la seconda è arma comune da sparo, regolarmente iscritta in Catalogo).

Non esiste, pertanto, una norma che vieti la detenzione e l'uso del munizionamento cal. 45 ACP.

Vi è solo un parere, peraltro di natura amministrativa, della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi comuni da sparo, che, addirittura in contrasto con quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra (la quale impone per le munizioni da guerra l'uso di pallottole camiciate), autorizzava l'uso di munizioni con palle in piombo - sia in cal. 45 ACP sia 9 mm. parabellum - per le armi comuni da sparo, che utilizzavano il munizionamento dello stesso calibro di quelle da guerra.

Come noto, peraltro, il munizionamento con palla in piombo è molto più lesivo di una pallottola camiciata.

Ad ogni modo, comunque, non si può considerare "da guerra" il munizionamento con palla completamente camiciata solo perchè la Convenzione di Ginevra ha imposto che le armi

"da guerra" debbono utilizzare munizionamento con pallottole completamente camiciate.

Le uniche limitazioni, sul territorio italiano, per le munizioni a palla destinate alle armi comuni, a norma del 4° comma dell'art. 2 L. 18.4.1975 n. 110, riguardano le pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva autopropellente e quelle contenenti sostanze stupefacenti tossiche o corrosive.

B) quanto agli esami merceologici disposti da questo Ufficio anche sul corpo di reato 17041, la perizia collegiale ha eseguito, all'evidenza, solo l'analisi qualitativa, poiché da essa non sono emersi elementi di differenziazione né fra gli elementi TEST e né fra questi ed i reperti.

Come noto, infatti, il bossolo è realizzato da una lega di metallo, composta generalmente da un 7% di zinco ed un 93% di rame.

Queste fusioni di metallo non sono mai pure ed omogenee, a causa della diversità del metallo stesso, e vengono realizzate dalle industrie produttrici in grossi "stocks", che, in forma di lingotti, sono poi venduti alle fabbriche di munizioni per essere trasformate in bossoli.

Pertanto, essendo comune la fonte di produzione della materia prima e del semi-lavorato, i bossoli - pur avendo marchi diversi - presentano generalmente le stesse caratteristiche quantitative e qualitative.

Allorchè, quindi, il collegio peritale non aveva rilevato sui reperti sequestrati differenze qualitative

(trattandosi sempre di lega rame-zinco senza un "aliquid novi"), la ricerca di elementi quantitativi "discriminanti" sarebbe stata del tutto inutile ai fini del decidere e soltanto dispendiosa per l'Erario.

Avrebbe avuto, invece, un senso qualora l'analisi qualitativa avesse mostrato la presenza di un elemento diverso dallo zinco e dal rame, essendo questo dimostrativo della provenienza dei bossoli da fonderie particolari.

Per concludere sul tema delle perizie balistiche, va sottolineato, al fine di non "inquinare" la correttezza dell'informazione, che i dubbi sollevati sulla relazione di perizia collegiale (disposta nell'ambito del proc. pen. n. 1817/85 RGUI, cioè nell'istruttoria del c.d. maxi-processo) per la presenza - durante un certo periodo - del perito Marco MORIN appaiono e sono infondati, laddove si pensi che le qualificazioni attribuite al MORIN ("con precedenti penali ed amico di latitanti fascisti" nonchè "sospetto gladiatore") sono tuttora da verificare nell'opportuna sede giudiziaria e che la composizione del collegio (cinque membri, di cui quattro appartenenti all'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato) era tale da escludere sicuramente che la presenza del MORIN potesse in qualche modo coinvolgere gli altri quattro nelle sue asserite "devianze".

Ad un certo punto, peraltro, in considerazione del fatto che la presenza del MORIN ai lavori peritali era bloccata da altre cause ed impediva la speditezza dell'atto istruttorio, questo Ufficio decise di revocargli l'incarico per tale, esclusivo, motivo, con ordinanza del 30.4.1988 (notificata al MORIN dai CC.

di Venezia il 4.6.1988).

Ancora su temi balistici, va riaffermato che, in una precedente perizia GHIO-AJOLA-MILONE del 23.1.1985 (pure ricordata dalla cennata memoria), il collegio ha ritenuto di non esaminare due armi e le relative cartucce sequestrate, giacchè - d'intesa col G.I. dott. MICCICHE' (cfr. vol. LXXXIX fot. 621900) - si era scoperto che il loro sequestro era di data anteriore a quella dell'omicidio LA TORRE-DI SALVO e, pertanto, assolutamente inutile appariva la comparazione di questi reperti con quelli connessi all'omicidio in parola.

Il quesito iniziale, quindi, previa autorizzazione del richiamato Magistrato, doveva ritenersi non includere più l'indicazione del cennato reperto.

Due argomenti della memoria dell'avv. ODDO meritano brevi cenni di chiarimento.

Il primo è relativo alla richiesta di "espungimento dal processo di tutti gli atti" provenienti dall'Alto Commissariato per la lotta alla mafia, sul rilievo che la loro acquisizione sarebbe illegittima.

Al riguardo, va osservato che la natura di tali atti (anzi, esclusivamente della Relazione sull'omicidio MATTARELLA dell'8.9.1989) è ovviamente amministrativa, tale essendo l'organo da cui provengono, ed essi sono legittimamente acquisibili ad ogni procedimento al pari di qualsiasi documento proveniente dalla P.A.

E' importante rilevare, però, che non è tanto al contenuto della Relazione "de qua" che va prestata attenzione (non essendo, tra l'altro, dotata di alcuna fede privilegiata, se non per

l'autorevolezza di chi l'ha scritta), quanto al fatto che in essa si coordinano atti giudiziari (provenienti da questo processo o poi acquisiti ex art. 165 bis c.p.p. abrogato) in adempimento espresso al disposto dell'art. 1 quinquies L. 726/82 (come integrata dalla L. 486/88).

Il secondo argomento della richiamata memoria difensiva riguarda la presunta non acquisibilità al processo delle intercettazioni ambientali del bar "Reggio" di Montréal, sull'assunto che si sarebbe violato il principio dell'ordine pubblico interno.

Ad esso basta contrapporre la considerazione che tale eccezione - assolutamente non originale - risulta essere stata respinta da tutti gli organi giurisdizionali di questo Distretto innanzi ai quali essa è già stata proposta.

* * * * *

P. Q. M.

Visti gli artt. 374 e 378 c.p.p. previgente;
sulle parzialmente difformi richieste del P.M.;
dichiarata chiusa l'istruzione formale

O R D I N A

il rinvio a giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Palermo,
competente per territorio, materia e connessione, per rispondere
dei reati di cui ai capi della rubrica a fianco di ciascuno
indicati, di:

- 1) GRECO Michele (A-B-C-D-G-H-I-L-M-N);
- 2) RIINA Salvatore (A-B-C-D-G-H-I-L-M-N);
- 3) PROVENZANO Bernardo (A-B-C-D-G-H-I-L-M-N);
- 4) BRUSCA Bernardo (A-B-C-D-G-H-I-L-M-N);
- 5) CALO' Giuseppe (A-B-C-D-G-H-I-L-M-N);
- 6) MADONIA Francesco (A-B-C-D-G-H);
- 7) GERACI Antonino (A-B-C-D-G-H-I-L-M-N);
- 8) GRECO Giuseppe (I-L-M-N);
- 9) RICCOBONO Rosario (I-L-M-N);
- 10) FIORAVANTI Giuseppe Valerio (O-P-Q);
- 11) CAVALLINI Gilberto (O-P-Q);
- 12) IZZO Angelo (T);
- 13) PELLEGRITI Giuseppe (R-S);

D I C H I A R A

N.D.P. nei confronti dei seguenti imputati, per non avere commesso il fatto, in ordine alle contestazioni di cui ai capi dell'epigrafe a fianco di ciascuno indicati:

- 1) SCAGLIONE Salvatore (tutti);
- 2) MADONIA Francesco (I-L-M-N);
- 3) GRECO Giuseppe (A-B-C-D-E-F-G-H);
- 4) SCADUTO Giovanni (tutti);
- 5) GRECO Leonardo (tutti);
- 6) MOTISI Ignazio (tutti);
- 7) DI CARLO Andrea (tutti);

D I C H I A R A

N.D.P. nei confronti degli IGNOTI, per essere costoro rimasti tali;

Visti gli artt. 1 segg. DD.PP.RR. 18.12.1981 n. 743 e 12.4.1990 n. 75;

D I C H I A R A

N.D.P. nei confronti dei sottoelencati imputati, per essersi l'azione penale estinta per intervenuta amnistia, in ordine ai reati di cui ai capi dell'epigrafe a fianco di ciascuno segnati:

- 1) GRECO Michele (E-F);
- 2) RIINA Salvatore (E-F);
- 3) PROVENZANO Bernardo (E-F);

- 4) BRUSCA Bernardo (E-F);
- 5) CALO' Giuseppe (E-F);
- 6) MADONIA Francesco (E-F);
- 7) GERACI Antonino (E-F);
- 8) NISTRI Roberto (U);

Visto l'art. 74 c.p.p. previgente;

D I C H I A R A

non doversi promuovere l'azione penale nei confronti di tutti gli INDIZIATI in epigrafe indicati, ordinando l'archiviazione degli atti loro relativi;

D I S P O N E

segnalarsi al P.M. in sede, a cura della Cancelleria, le dichiarazioni rese in questo processo da SERRA Paolo e VOLO Alberto Stefano, per quanto di eventuale competenza, laddove o nella misura in cui esse non siano già inserite nei fascicoli di INDAGINI PRELIMINARI, che risultano già instaurati per gli omicidi LA TORRE e DI SALVO nonchè per la querela proposta da GELLI Licio nei confronti di VOLO Alberto Stefano, inviando - ove del caso e su richiesta del P.M. - copia autentica delle stesse e della memoria della parte civile PCI-PDS del 30.5.1991.

Palermo, 9 giugno 1991

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

IL GIUDICE ISTRUTTORE

- A. Radica -

ARadica

- G. Natoli -

G. Natoli

1946
Depositato in Cancelleria in data 9/06/1991
Il Cancelliere
ARadica